



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (A.C. 4940)
Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. *29 /CU* del 22 febbraio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 22 febbraio 2012:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 1404-DAGL/51001/10.3.82 del 16 febbraio 2012 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato inviato, alle Regioni ed agli Enti locali con nota del 16 febbraio 2012;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni, nel consegnare un documento (All.A) contenente emendamenti al provvedimento in esame, hanno chiesto la disponibilità del Governo a condividere un metodo di lavoro finalizzato a sancire, in sede di Conferenza Unificata, un accordo generale, Governo, Regioni ed Enti locali per stabilire la tempistica e la gestione delle semplificazioni strutturato secondo le previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281/1997;
- l'ANCI, nel condividere quanto richiesto dalle Regioni, hanno presentato un documento contenente emendamenti al provvedimento in esame (All. B);
- l'UPI, nell'apprezzare analogamente il metodo di lavoro proposto dalle Regioni, ha consegnato un documento (All.C) contenente emendamenti al provvedimento in esame e richiamando l'attenzione, in particolare, sulle disposizioni dell'articolo 53 concernente la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico che risulta innovativo rispetto ai compiti attribuiti alle Province dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica);

CONSIDERATO che il Governo, nel prendere atto delle proposte emendative presentate che si è riservato di valutare in coerenza con i tempi dell'iter parlamentare del provvedimento in esame, ha accolto la richiesta del metodo di lavoro formulato dalle Regioni e dagli Enti locali da realizzare attraverso un accordo generale in sede di Conferenza Unificata;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti A, B e C che costituiscono parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (A.C. 4940) trasmesso con nota n. 1404-DAGL/51001/10.3.82 del 16 febbraio 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/18/CU4/C1

CONFERENZA NELLA SEDUTA
DEL 22 FEB. 2012.....



**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO"
(A.C. 4940)**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" si compone di due titoli principali, il primo in materia di semplificazioni, il secondo in materia di sviluppo.

Il Titolo I contiene disposizioni in materia di semplificazione di diversa natura: a disposizioni generali (alcune delle quali persino modificative della legge n. 241 del 1990) seguono norme di semplificazione più settoriali per i cittadini e per le imprese, nonché norme di semplificazione in materia ambientale, di agricoltura e di ricerca.

Il Titolo II, dedicato allo sviluppo, contiene disposizioni in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture strategiche e metanizzazione.

Nell'attuale contesto di crisi economico-finanziaria, ampiamente condivisibili sono le finalità sottese all'emanazione del provvedimento, e cioè una rilevante riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese, accompagnata da misure per la crescita. Si tratta di obiettivi, del resto, che caratterizzano disposizioni già contenute nelle recenti manovre.

Al contempo, tuttavia, si segnalano alcune disposizioni critiche, soprattutto dal punto di vista della loro effettiva e reale capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati dal Governo e della loro coerenza rispetto a precedenti interventi legislativi, anche molto recenti, rispetto ai quali risulta evidente il difetto di coordinamento con conseguenti problemi interpretativi.

Si veda ad esempio l'articolo 3, che interviene a modificare l'art. 8 della legge n. 180 del 2011 (c.d. statuto delle imprese): quest'ultima norma prevede, in linea generale, il c.d. principio di compensazione tra nuovi oneri amministrativi, introdotti a carico di cittadini e imprese, ed oneri da eliminare. La modifica proposta, senza intervenire sul principio generale contenuto al comma 1 del medesimo art. 8, introduce un sistema di analisi e valutazione *ex post* dei risultati ottenuti annualmente, prevedendo, per il caso in cui gli oneri introdotti siano superiori a quelli eliminati, l'adozione da parte del Governo di regolamenti anche di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi di competenza statale. La norma, dunque, non introduce una declinazione specifica del principio generale per il livello regionale e locale e nulla dice sul versante della sua concreta applicazione.

Questa disposizione va tuttavia ad aggiungersi ad un quadro normativo in materia di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi che resta frastagliato in una pluralità di

fonti (art. 25, D.L. n. 112/2008, art. 3, D.L. n. 138/2011, art. 1, D.L. n. 1/2012), non risolvendo pertanto le problematiche di base relative ai rapporti tra Stato e Regioni in questo ambito.

Ancor più problematica è la norma contenuta **nell'articolo 12 relativa alla semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche**, che prevede, al comma 1, la possibilità per Regioni, Camere di commercio, Comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese, ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni ed associazioni di categoria interessate, di stipulare convenzioni ai fini della attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze che fanno capo ai soggetti partecipanti.

Tale previsione non è condivisibile sia perché sembra introdurre delle sperimentazioni anche nell'ambito dell'attività dello Sportello Unico Attività Produttive la cui riforma, ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 112/2008, è invece in un'avanzata fase di attuazione e sia in quanto tali sperimentazioni consentono di derogare a procedure e termini per l'esercizio delle competenze che sono previsti dalla legge a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e che necessitano, pertanto, di una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. Procedure e termini di legge, stabiliti a tutela degli interessi delle imprese, non sono evidentemente disposizioni derogabili in base ad una convenzione tra altri soggetti.

Inoltre l'indeterminatezza dell'ambito della sperimentazione è un elemento di criticità ulteriore, anche per il fatto che i risultati di tale attività devono essere tenuti in considerazioni, ai sensi del comma 3, ai fini dell'adozione, entro il 31 dicembre 2012, dei decreti di semplificazioni di cui al comma 2.

Sarebbe più opportuno attivare il monitoraggio ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DPR 160/2010, peraltro già citato dallo stesso articolo 12 comma 1, al fine di individuare le eventuali disfunzioni emerse in fase di attuazione e porre i necessari correttivi per la piena applicazione della riforma. Introdurre, in questa delicata fase, un ulteriore elemento di incertezza, potrebbe peraltro pregiudicare seriamente gli sforzi e gli investimenti già messi in atto nei territori per dare attuazione al SUAP. Con la stessa finalità sarebbe necessario introdurre nel presente provvedimento norme di coordinamento, anche richiamando espressamente il SUAP, nelle singole disposizioni di settore. Ci si riferisce in particolare all'articolo 23, relativo all'autorizzazione unica ambientale per le PMI, e all'articolo 27 che prevede per la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante la comunicazione al Comune.

Sempre l'articolo 12, inoltre, delega il Governo ad adottare, regolamenti (ex art. 17, c. 2, legge 400/88) per la semplificazione dei procedimenti concernenti le attività d'impresa, i quali dovranno altresì tenere conto di quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che dovranno a loro volta individuare le attività per le quali rimane necessario l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione.

Dunque, in base al decreto "liberalizzazioni" si dovrebbe procedere ad identificare, attraverso regolamenti, le attività non liberalizzate (in base a quanto ulteriormente precisato dal comma 4 dell'art. 12 qui segnalato, con la precisa indicazione delle attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazioni o senza asseverazione ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere), mentre in base al decreto "semplificazioni" si dovrebbe poi procedere a semplificare i procedimenti concernenti le medesime attività.

Logica imporrebbe che l'operazione di individuazione delle diverse categorie di attività sottoposte a regime autorizzatorio, o meno, fosse propedeutica ai regolamenti sulla semplificazione dei



procedimenti. Si segnala, però, al riguardo, che l'emanazione dei regolamenti ai sensi del decreto liberalizzazioni, da un lato, e semplificazioni, dall'altro, è soggetta allo stesso termine del 31.12.2012.

Le Regioni, per parte propria, ai sensi del comma 5 dovranno semplificare i procedimenti per l'esercizio di attività economiche nel rispetto dell'art. 29 della legge n. 241/90, dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dall'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, promuovendo anche accordi o intese ai sensi dell'art. 20-ter della legge n. 59/97. Appare implicito, benché il comma non ne faccia menzione, che le regioni dovranno tenere conto anche dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto liberalizzazioni).

La mera elencazione di tutti i riferimenti normativi che le Regioni sono tenute a rispettare non risolve il problema del loro coordinamento, tutt'altro che agevole.

Si pensi, ad esempio, ai problemi di coordinamento che suscita la lettura congiunta dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dell'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, indubbiamente caratterizzati da una diversa impostazione, seppure preordinati allo stesso scopo, essendo, il primo, improntato su di un meccanismo di abrogazione automatica di norme che pongono limiti e condizioni alle attività di impresa (meccanismo sospettato di illegittimità costituzionale), il secondo, invece, ispirato ad un generale principio di liberalizzazione, che deve necessariamente tenere conto di una serie di limiti giustificabili alla luce di esigenze imperative di interesse generale.

A ciò si aggiungono i problemi di coordinamento tra il medesimo art. 3 del decreto-legge n. 138 e l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni). Quest'ultimo prevede un sistema di regolamenti per individuare non più le abrogazioni intervenute, come prevede l'art. 3, ma le attività economiche che rimangono soggette ad un preventivo regime di autorizzazione. Sembra, quindi, potersi affermare che l'art. 3 del decreto-legge n. 138, quanto meno nelle sue modalità attuative, sia implicitamente abrogato dal successivo decreto-legge 1/2012. Questa conclusione non è coerente, tuttavia, con il richiamo esplicito contenuto nel decreto semplificazioni all'art. 3 del decreto n. 138.

Anche il nuovo articolo 12, quindi, suscita forti dubbi, soprattutto perché l'assenza di una impostazione di fondo strutturata rischia di pregiudicare ulteriormente il quadro di riferimento.

La logica sottesa alle richiamate disposizioni, in quanto ispirata alla separazione delle azioni di intervento per la semplificazione da parte dei livelli di governo statale e regionale, appare molto lontana dall'assetto concreto delle competenze che, in settori nevralgici dell'ordinamento (vedi ambiente), appaiono fortemente connesse. Per questo motivo si ritiene necessario disciplinare diversamente il raccordo tra le azioni dei diversi livelli di governo, chiarendo anche la gerarchia tra i diversi e necessari filoni di intervento. Da questo punto di vista, non appare affatto sufficiente il mero richiamo, contenuto in chiusura del comma 5 dell'art. 12, agli accordi e alle intese previsti dall'art. 20 ter della legge n. 59.

Il processo di semplificazione dovrebbe essere invece inquadrato nell'ambito di una strategia unitaria e condivisa tra tutti i livelli di Governo. Ciò consentirebbe di intervenire in maniera coerente e più efficace anche nelle singole normative di settore. A tal fine, può essere recuperata l'esperienza condotta per il recepimento della direttiva servizi che ha permesso di svolgere, tra l'altro, a livello nazionale e locale una puntuale ricognizione dei procedimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa. I regimi autorizzatori che sono rimasti in vigore, a seguito di tale processo di recepimento, hanno superato il vaglio dell'Unione Europea in quanto posti a tutela di



motivi imperativi di interesse generale. Per tale ragione, ulteriori iniziative di semplificazione e/o liberalizzazione dovrebbero interessare i settori esclusi dalla direttiva o dettare norme puntuali per specifiche situazioni eventualmente sfuggite a tale processo.

Infine, di rilievo appare **l'articolo 14 in tema di semplificazione dei controlli sulle imprese**. Tale disposizione enuncia i principi cui è ispirata la disciplina dei controlli (semplicità, proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici, coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali) e impone a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Con la dichiarata finalità di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, inoltre l'articolo 14 autorizza il Governo ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Nel disciplinare la procedura per l'adozione dei suddetti regolamenti ed esplicitando i principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi, l'art. 14, comma 4, prevede, da un lato, il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e, dall'altro, la "collaborazione" con regioni ed enti locali come si evince dal riferimento agli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Mentre, il comma 5 contiene una disposizione rivolta a regioni ed enti locali chiamati a conformare i rispettivi ordinamenti ai principi enunciati al comma 4 senza tuttavia indicare un termine per l'adeguamento. È prevista proprio a tali fini l'adozione di Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Anche **l'art. 14 solleva alcuni problemi in relazione al fatto che, sempre nell'ottica di promuovere la competitività delle imprese e superare gli ostacoli burocratici allo sviluppo del sistema produttivo, il legislatore statale prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione che potrebbero riguardare competenze regionali**. Si tenga presente che norme analoghe, come ad esempio quelle contenute nell'art. 30 del D.L. n. 112/2008, sono state giudicate legittime dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto al legislatore statale la titolarità a fissare livelli uniformi di semplificazione in materia di controlli sulle imprese certificate (sent. n. 311/2009). In quest'ultimo caso, a differenza di quello in esame, è lo stesso legislatore statale a ricondurre la norma alla competenza statale ex art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione, chiarendo la *ratio* del suo intervento. Per quel che concerne invece l'art. 14 del D.L. n. 5/2012, la disposizione manca di chiarezza, determinando l'ennesima incertezza interpretativa.

Fatte salve queste precisazioni, che invitano alla cautela, le norme in questione si prestano ad una lettura che vede ancora una volta realizzarsi uno svuotamento potenziale delle prerogative regionali.

Per quanto l'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 14 debba rispettare anche il principio di leale collaborazione ai sensi dell'art. 20-ter della l. n. 59/1997, resta dubbio il ricorso a tali strumenti ove gli stessi incidano su materie ascritte alla competenza regionale "piena".

Inoltre, il combinato disposto dei commi 4 e 5, nell'imporre a regioni ed enti locali una sorta di adeguamento ai principi e ai criteri che devono informare l'esercizio del potere regolamentare del Governo, suscita ulteriori perplessità. Infatti, ad una lettura testuale della disposizione contenuta nel comma 5, regioni ed enti locali sono obbligati a conformare le proprie attività di controllo e non invece i "propri ordinamenti" a tali principi, sebbene ciò debba avvenire nel rispetto delle Linee Guida che sono adottate d'intesa in sede di Conferenza. Si pone il problema di stabilire se i regolamenti, ovvero anche solo i principi richiamati al comma 4, intervengano in materie regionali residuali, risultando ciò potenzialmente lesivo delle prerogative regionali almeno per ciò che concerne le materie ex art. 117, comma 4, della Costituzione. In tal caso, le Linee Guida finirebbero per dettare alle regioni norme di dettaglio per l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo



in materie di loro esclusiva competenza. Al contrario, va accolta positivamente la soluzione di definire con le Linee Guida le modalità concrete con cui gli enti territoriali conformano le proprie attività di controllo qualora le stesse riguardino funzioni statali delegate.

Da ultimo non può che richiamarsi l'assoluta problematicità **dell'articolo 61, comma 3 che appare peraltro di dubbia costituzionalità**, in quanto disciplina il caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato; si prevede la deliberazione motivata del consiglio dei ministri in una serie di ipotesi ("gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario") anche senza l'assenso delle Regioni interessate . **Non può che evidenziarsi sin d'ora la necessità di abrogazione della norma.**

Tutto ciò premesso, **le Regioni, nel condividere gli obiettivi di fondo del provvedimento in termini di semplificazione amministrativa per il rilancio economico del Paese in chiave proconcorrenziale**, sottolineano la necessità che questo impianto normativo, debba per la sua effettività, sviluppare ogni utile sinergia tra tutti i livelli di governo. Il compito a cui tutti gli attori istituzionali sono chiamati, nel pieno rispetto delle reciproche competenze costituzionali, è reso arduo anche dalla complessità del quadro finanziario del Paese, per affrontare il quale è richiesta la massima condivisione e coesione.

Occorre anche evidenziare che alcune delle norme sono suscettibili di essere interpretate in una chiave di compressione dell'autonomia costituzionale regionale con il rischio di un defatigante contenzioso che non aiuterebbe di per sé a raggiungere gli obiettivi che tutti i livelli costituzionali indubbiamente condividono. **La soluzione va ricercata nella migliore attuazione del principio di leale collaborazione.**

Poiché il Decreto Legge n. 5 contiene norme che in massima parte non sono suscettibili di produrre effetti concreti in mancanza di idonee misure attuative (es. regolamenti attuativi previsti dall'articolo 12 e richiamati in questa stessa premessa anche nelle loro interconnessioni con i recenti provvedimenti del Governo in materia di liberalizzazioni), diventa assolutamente fondamentale che queste misure maturino nell'ottica di **massima condivisione istituzionale**, già delineata dall'articolo 5 della Legge n. 246/2005.

A tal fine, le Regioni propongono al Governo la sottoscrizione di un Accordo generale strutturato secondo le previsioni dell'articolo 4 del Dlgs 281/1997 e, per quanto riguarda il coordinamento delle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 131/2003. Tale Accordo dovrà contenere un cronoprogramma dello stato di attuazione con tempi e fasi rigidamente stabiliti che contempli anche un adeguato sistema di monitoraggio. Nell'esprimere, pertanto, parere nei termini di cui alle premesse, si allegano specifiche proposte emendative.



PROPOSTE DI EMENDAMENTI:

Articolo 2

Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

Nell'articolo 2, dopo le parole "legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma1," è inserita la seguente locuzione:

Dopo le parole "sola esclusione dei casi" sono inserite le seguenti **"in cui sussistano esigenze di protezione della salute, dell'infanzia e dell'adolescenza, di persone anziani o disabili o, comunque, di soggetti socialmente deboli, previste da leggi dello Stato, delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei casi di cui..."**.

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno escludere dall'applicazione della SCIA tutte quelle attività in cui sussistano esigenze di protezione dell'infanzia e delle persone più deboli.



Articolo 9

Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici

Al comma 1 dopo le parole “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “ inserire le seguenti
“sentita la Conferenza Unificata”.

MOTIVAZIONE

La dichiarazione prevista all'articolo 284, del d.lgs. 152/2006 rimanda agli artt. 285 e 286 che fanno diretto riferimento alle normative regionali di risanamento della qualità dell'aria. E' quindi opportuno che le regioni siano coinvolte nella definizione del nuovo modello di dichiarazione.



Articolo 11

Semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento al servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità

All'art. 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

"e-bis) all'articolo 6 dopo il comma 3 è introdotto il seguente: '3-bis) Le regioni possono adottare misure prioritarie di limitazione alla circolazione di particolari categorie di motoveicoli, ciclomotori ed autoveicoli in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE e derivate, in applicazione delle norme statali di recepimento';

e-ter) all'art. 7, dopo il comma 1, è introdotto il seguente: '1-bis 'Le regioni possono adottare misure prioritarie di limitazione alla circolazione di particolari categorie di motoveicoli, ciclomotori ed autoveicoli in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE e derivate, in applicazione delle norme statali di recepimento';

e-quater) all'art. 201, comma 1-bis, dopo la lettera g-bis aggiungere la lettera 'g-ter) accertamento delle violazioni di cui all'art. 158, comma 2, lettera e), con dispositivi omologati che soddisfino le condizioni di cui al successivo comma 1-quater."

MOTIVAZIONE

Le modifiche al Codice della strada riguardano:

- il riconoscimento formale della facoltà delle regioni di regolamentazione in materia di circolazione sia in ambito extraurbano (art. 6 d.lgs 285/92) che in ambito urbano (art. 7 d.lgs 285/92) in attuazione della direttiva comunitaria 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria;
- l'introduzione della possibilità di accertare le violazioni relative alla sosta nelle piazzole di carico e scarico merci (art.158 comma 2 lettera e d.lgs 285/92) per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento (modifica art. 201 d.lgs 285/92)

Sostituire il comma 8 con il seguente: **"A decorrere dall'anno 2012 il controllo delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo"**

MOTIVAZIONE

E' importante che si utilizzzi, per chiarezza interpretativa, una terminologia coerente con la vigente normativa di settore (vedasi l'art. 1 della Direttiva 7/7/98 del Ministero dei LL.PP – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale – "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 e s.m.i. e DM 5/2/96).



Articolo 12

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche

Comma 1 : eliminare il comma

(MOTIVAZIONE riportata nella parte generale)

Al comma 2, lettera a) **eliminare le parole “, e anche con modalità asincrona”**;

MOTIVAZIONE

Desta perplessità il termine utilizzato in quanto è in contrasto con la definizione stessa di conferenza di servizi, che richiede l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, e la disciplina dello stesso istituto;

Al comma 2, lettera b) **eliminare le parole “e portale nazionale impresainungiorno”**;

MOTIVAZIONE

Il portale non è un soggetto giuridico che può stipulare convenzioni

Al comma 3 **eliminare le parole “dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e”**

(MOTIVAZIONE riportata nella parte generale)

Dopo il **comma 5** è inserito il seguente:

5bis. All'articolo 31, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le parole “entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2012”;

(MOTIVAZIONE riportata nella parte generale)



Articolo 13

Modifiche al T.U.L.P.S.

Alla lettera g) del comma 1, sono soppresse le parole “86, secondo comma”;

MOTIVAZIONE

Non si ritiene opportuno eliminare l'autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 86, secondo comma, del T.U.L.P.S. per la somministrazione di alcolici in circoli privati, che rappresenta una misura preventiva minima per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.



Articolo 14

Semplificazione dei controlli sulle imprese

Dopo il comma 4 dell'art. 14 sono inseriti i seguenti:

“4bis. I regolamenti previsti dai commi 3 e 4 possono individuare le fattispecie di violazioni amministrative, anche in campo ambientale, di minore gravità o lesività in rapporto agli interessi pubblici generali, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio previsto da questo comma e dal comma 4ter. Decorso il termine prescritto per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Se viene accertata l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.

4ter. I regolamenti richiamati dal comma 4bis dettano disposizioni a carattere procedurale per l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio, anche al fine di assicurare l'armonizzazione e il coordinamento con la disciplina relativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché disposizioni a carattere transitorio con riferimento ai procedimenti sanzionatori pendenti alla sua data di entrata in vigore.”.

MOTIVAZIONE:

La proposta emendativa è finalizzata ad introdurre un regime di temperamento delle sanzioni pecuniarie fondato sul cosiddetto sistema ingiuntivo.

Tale disciplina trova degli ancoraggi normativi in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché in altri sistemi normativi europei.

L'obiettivo del temperamento del regime sanzionatorio pecuniario è quello di escludere l'immediata attivazione del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nelle fattispecie di violazioni di minore gravità o lesività degli interessi pubblici generali, a fronte di uno snello meccanismo di diffida o a carattere ingiuntivo nei confronti del trasgressore ai fini del rapido adeguamento necessario per assicurare il rispetto delle norme violate.

Le disposizioni sono destinate soprattutto a non penalizzare le piccole e medie imprese ed assumono anche una funzione proattiva piuttosto che repressiva.



Articolo 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Comma 1, dopo le parole “*interventi e servizi sociali*”, inserire **in accordo con la Regione, inviano “unitariamente”**, **sopprimere il termine unitariamente** perché non ha alcun significato.

Comma 3, dopo le parole “*servizi sociali e socio-sanitari*” del secondo capoverso, inserire: **ai fini di alimentare il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.**

Comma 4, dopo le parole “*Ministro della salute*”, aggiungere **d'intesa con la Conferenza Unificata sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 4...etc.**

MOTIVAZIONE

E' positivo sviluppare un sistema informativo Sociale prendendo a riferimento le sperimentazioni già avviate nel campo della non autosufficienza e dei minori, così come è da tempo auspicato dalle regioni un sistema informativo integrato tra Sociale, Sanitario e INPS. Tutto questo, però, non può avere solo uno scopo sanzionatorio, ma lo scopo primario deve essere quello di mettere in grado gli Enti regionali e locali di pianificare risorse in base ai bisogni. Si inseriscono pertanto alcune precisazioni, con i seguenti emendamenti.



Articolo 20

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82

COMMA 1 – LETTERA A

All'art. 20, comma 1, lettera a), alla fine del punto 1 sono aggiunte le parole: **“acquisiti dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite e in coordinamento con sistemi informativi delle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome”**.

All'art. 20, comma 1, lettera a), punto 2, dopo le parole “contenuti nella Banca dati” sono aggiunte le parole: **“tenuto conto degli accordi di collaborazione per l'interscambio dei dati con le Sezioni regionali dell'Osservatori dei contratti pubblici, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali”**;

All'art. 20, comma 1, lettera a), alla fine del punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: **“Per tale finalità, l'Autorità opera anche tramite gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici al fine di garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.”**.

All'art. 20, comma 1, lettera a), punto 4, dopo le parole “previste dalla stessa Autorità” sono aggiunte le parole **“e, per quanto di competenza, dalle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici.”**. Alla fine del punto 4, le parole “gli operatori economici sono tenuti altresì ad adeguare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici” sono sostituite dalle parole **“attraverso procedure telematiche, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura acquisiscono, dagli operatori economici, le integrazioni dei dati di cui al comma 1 contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ne attestano la relativa veridicità”**.

All'art. 20, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

“a-bis) All'articolo 7, comma 4, le parole ‘per l'acquisizione delle informazioni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘che provvedono all'acquisizione e gestione delle informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti che operano a qualsiasi titolo sul territorio regionale e’”.

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti sono finalizzati a contribuire ad una maggiore semplificazione procedurale nella gestione degli appalti pubblici, tenendo conto degli accordi di collaborazione e di cooperazione applicativa in atto tra Amministrazioni dello Stato e Regioni ed in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di garantire un adeguato supporto alle amministrazioni locali ed agli operatori economici sul territorio in virtù dei servizi già erogati dagli Osservatori Regionali. Inoltre, data l'impatto che l'attivazione della Banca dati avrà sulle procedure concorsuali, si ritiene necessario, al fine di dare certezza e validità ai dati ivi presenti, che vengano coinvolti gli organismi istituzionalmente riconosciuti già depositari di informazioni sugli operatori economici, certificate e veritiere, attribuendogli le funzioni di raccolta e attestazione di veridicità di tutti i dati relativi agli stessi operatori economici e demandandogli il compito, attraverso procedure informatiche, di alimentare la banca dati nazionale. Infine, si ritiene necessario chiarire definitivamente che le informazioni relative ai contratti pubblici operati da stazioni appaltanti che operano a qualsiasi titolo sul territorio regionale sono acquisiti tramite le Sezioni regionali dell'osservatorio.



COMMA 1 – LETTERA F

All'art. 20, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“f-bis) All’articolo 140 è aggiunto il seguente comma: **‘4-bis. Oltre ai soggetti individuati al comma 1 qualora i lavori siano già stati realizzati per una percentuale superiore al 60 per cento, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 ricorrendo ai subappaltatori o subaffidatari eventualmente raggruppati in associazione con le modalità previste dalla presente legge che posseggano i requisiti prescritti per l’ultimazione delle opere.’**”

MOTIVAZIONE

Quando la rescissione del contratto avviene a opere in via di conclusione normalmente la previsione di poter trasferire il contratto al secondo o ai successivi offerenti risulta di norma non percorribile in quanto non accettabile dagli stessi. Pertanto si paventa la situazione di dover predisporre un progetto di completamento da porre a nuova gara con notevole perdita di tempo e probabili maggiori costi. Di fatto in tali situazioni i subappaltatori e/o i subaffidatari, in quanto già presenti in cantiere sono disponibili a concludere i lavori alle stesse condizioni del contratto a suo tempo stipulato. Detta possibilità proposta dall’emendamento consentirebbe di proseguire immediatamente nei lavori, acquisire tutte le certificazioni prodotte dagli esecutori materiali delle opere e mantenere le previsioni di spesa inizialmente previste con il vantaggio di non ritardare la fruibilità delle opere già quasi ultimate.

COMMA 1 – LETTERA H

All'art. 20, comma 1, lettera h), punto 1, terzo periodo, le parole “sul sito istituzionale dell’amministrazione precedente per almeno trenta giorni” sono sostituite dalle parole **“secondo le modalità di cui all’art. 66”**.

All'art. 20, comma 1, lettera h), punto 1, quarto periodo, le parole da “Di detta pubblicazione è dato avviso” a “dell’Unione europea” sono soppresse.

All'art. 20, comma 1, lettera h), punto 1, settimo periodo, alle parole “sponsorizzazione tecnica sono indicati” sono aggiunte le parole **“i requisiti di qualificazione che deve possedere il soggetto realizzatore nonché”**;

MOTIVAZIONE

Le modalità di pubblicità dei bandi è già stabilito dal dettato dell’art.66 del Codice in modo completo e pertanto non si giustificano modalità non in linea con lo stesso tra cui la previsione della pubblicazione gratuita sul sito informatico del Ministero e delle Regioni.

COMMA 3

All'art. 20, comma 3, prima della lettera a), sono aggiunte le seguenti:



"- all'articolo 3, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente: '**r-bis) datore di lavoro committente: soggetto individuato dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 titolare del potere decisionale di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto'** e dopo la lettera ccc) è aggiunta la seguente '**ccc-bis) esecutore: soggetto economico che nell'ambito del contratto di lavori, servizi e forniture è titolato ad eseguire tutto o in parte lo stesso anche nei casi di coincidenza con il ruolo di subappaltatore'**;

- all'articolo 16, comma 1, lettera b, alla fine del punto 4 sono aggiunte le seguenti parole "**e oneri finanziari**";

- all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente "**7. L'elencazione e le caratteristiche degli elaborati di cui al presente articolo sono indicativi e dovranno essere integrati o ridotti in funzione della natura e complessità dell'opera da progettare previo parere del responsabile del procedimento e del soggetto preposto alla verifica di cui al successivo Capo II**".

MOTIVAZIONE

L'emendamento di cui al primo punto si rende necessario per rendere univoca la definizione di "datore di lavoro committente" in quanto manca sia nel Codice che nel Regolamento creando spesso difficoltà interpretative

L'emendamento di cui al secondo punto si rende necessario per poter considerare tra gli accantonamenti per "somme a disposizione" nei quadri economici degli investimenti per OOPP, tra le quote per imprevisti anche gli eventuali oneri finanziari necessari per soddisfare i pagamenti degli interessi moratori sui ritardati pagamenti o meglio ancora prevedere forme di finanziamento di cassa del singolo intervento al fine di poter corrispondere il dovuto all'esecutore dei lavori nei termini di legge anche in presenza di cassa non ancora coperta stante che comunque l'intero investimento è coperto nel bilancio per competenza. La previsione non costituisce di fatto aumento del costo dell'investimento in quanto tale previsione viene ricompresa nella quota accantonata per imprevisti.

L'emendamento di cui al terzo punto si rende necessario al fine di semplificare il numero e la specificità dei documenti progettuali in ragione della natura e complessità dell'opera.

COMMA 3 LETT. B

All'art. 20, comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"**b-bis)** all'articolo 106, comma 2, dopo le parole "di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori" sono inserite le seguenti "**ove richiesto negli atti di gara,**";

b-ter) all'articolo 178, comma 1 dopo la lettera "o)" è aggiunta la seguente lettera "**p) oneri finanziari**";

b-quater) all'articolo 267, comma 10, le parole "inferiore a 20.000" sono sostituite con le parole "**inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice**";

b-quinquies) all'articolo 329, comma 2, dopo le parole le parole "ove compatibili," sono inserite le parole "**l'articolo 137 e**";

b-sexies) all'articolo 334, comma 1, le parole "pari o superiore a 20.000" sono sostituite con le parole "**pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice**";



MOTIVAZIONE

L'emendamento di cui alla lettera b-bis) si rende necessario per consentire alle Amministrazioni appaltanti di decidere quando è necessario comunque il sopraluogo da parte dei concorrenti al fine di una corretta formulazione dell'offerta.

L'emendamento di cui alla lettera b-ter) si rende necessario per il coordinamento con l'emendamento già sopra proposto.

L'emendamento di cui alla lettera b-quater) si rende necessario per il coordinamento con l'art.125 del codice ovvero per il valore ora definito in 40.000 €.

L'emendamento di cui alla lettera b-quinquies) si rende necessario per il coordinamento con l'art. 137 del codice.

L'emendamento di cui alla lettera b-sexies) si rende necessario per il coordinamento con l'art.125 del codice ovvero per il valore ora definito in 40.000 €.

COMMA 4

All'art. 20, comma 4, dopo le parole "del presente articolo," sono aggiunte le parole "**l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture e**", e dopo le parole "a legislazione vigente" aggiungere le parole "**, in collaborazione con le Sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici aventi sede presso le Regioni e le Province autonome e dei loro sistemi informativi**".

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti sono necessari in primo luogo per rendere effettivo il disposto di non ulteriore aggravio di risorse per l'amministrazione pubblica in quanto l'esclusione dell'Autorità potrebbe presumere nuovi costi che surrettiziamente si riverbereranno sulle Amministrazioni e sugli operatori economici tramite la "tassa" sui CIG per tutti i bandi di gara. In secondo luogo si ribadisce la necessità di sviluppare la collaborazione applicativa dei sistemi informativi di rilevazione già presenti e operanti in molte realtà regionali con quella centrale dell'Autorità.

All'art. 20, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La documentazione relativa ai professionisti prestatori di servizi di ingegneria prevista dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è acquisita direttamente con procedure telematiche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture dagli ordini professionali riconosciuti per legge che provvedono ad attestarne la veridicità."

MOTIVAZIONE

In analogia con quanto già motivato negli emendamenti nn. 3-8, la modifica proposta è finalizzata, in considerazione dell'impatto che l'attivazione della Banca dati avrà sulle procedure concorsuali, a dare certezza e validità ai dati ivi presenti e pertanto si ritiene necessario che vengano coinvolti gli organismi istituzionalmente riconosciuti già depositari di informazioni sugli operatori economici - nel caso specifico i Professionisti -, certificate e veritiere, attribuendogli le funzioni di raccolta e



attestazione di veridicità di tutti i dati relativi agli stessi liberi professionisti demandando agli Ordini Professionali riconosciuti per legge il compito, attraverso procedure informatiche, di alimentare la banca dati nazionale.



Articolo 21

Responsabilità solidale negli appalti

All'art. 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'art. 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la parola "professionale", aggiungere le seguenti 'o datore di lavoro committente di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/2008'".

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende chiarire la confusione ingenerata in relazione alla figura del ' datore di lavoro committente' o 'committente datore di lavoro', di cui al d. lgs. 81/08 e 276/03, che escludeva espressamente che tale figura potesse coincidere con un'autorità pubblica, evitando in tal modo che al funzionario/dirigente con poteri di spesa potesse essere imputata una responsabilità solidale con l'appaltatore appaltatore e/o subappaltatore che ha svolto contratti per la PA.

Si reputa, pertanto, indispensabile inserire, nell'ambito dell'art. 21, l'esplicita esclusione di questo tipo di responsabilità per il soggetto 'datore di lavoro committente', così come definito ed inquadrato dalle norme dei decreti legislativi nn. 81/08 e 163/06 e del d.P.R. n. 207/10.



Articolo 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:” l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica, nulla osta ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale e da quella in materia di prevenzione di incidenti rilevanti;

MOTIVAZIONE

L'emendamento risponde ad esigenze di effettiva semplificazione e intende proporre anche per questa nuova tipologia di autorizzazione unica i principi di integrazione tra procedimenti già previsti dall'articolo 29 sexies, comma 8, d.lgs. 152/2006 per l'autorizzazione integrata ambientale. Detto articolo, al comma 8, prevede infatti che “per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. [...]”

Al comma 1 alla lettera b) dopo le parole unico ente inserire le seguenti: “ed è esclusa dall'applicazione della normativa in materia di Sportello unico per le attività produttive”;

MOTIVAZIONE

L'esclusione dell'Autorizzazione unica ambientale dalla normativa in materia di Sportello Unico, risponde ad un'esigenza di effettiva semplificazione, in analogia alle altre esclusioni già previste dal d.p.r. 160/2010 come ad esempio l'autorizzazione di unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Al comma 1 alla lettera b) dopo le parole “dimensione dell'impresa” inserire le seguenti “ e degli interventi proposti “

MOTIVAZIONE

Poiché non sempre la dimensione dell'impresa risulta di per sé rilevante, si ritiene che a questa debba aggiungersi la dimensione degli interventi proposti al fine di garantire la proporzionalità tra gli adempimenti amministrativi e gli impatti ambientali conseguenti ai suddetti interventi

Al comma 1 aggiungere infine la lettera d) “il procedimento deve essere coordinato con il procedimento unico dello Sportello Unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge n. 112/2008”.

Per la MOTIVAZIONE si rimanda alla parte generale.



Articolo 24

Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Dopo la lettera c) inserire la seguente lettera c bis) del seguente tenore “ **L’articolo 7, comma 2 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’articolo 96, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.**”

MOTIVAZIONE

La previsione dei pareri dell’Autorità di bacino, ed in particolare della nomina da parte del Ministro dell’ambiente di un commissario *ad acta* nel caso di mancata espressione nel termine di 60 o 90 giorni, rispettivamente per le piccole o le grandi derivazioni, risulta palesemente in contrasto con le istanze e i principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa ormai recepiti in ogni recente provvedimento di regolazione dei procedimenti di carattere complesso che vedono coinvolti una pluralità di interessi e di amministrazioni interessate, quali ad esempio quelli concernenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA), lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 287/2003).

La compatibilità dell’utilizzazione dell’acqua richiesta con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico ben potrà essere compiuta dall’Amministrazione procedente che, nel corso dell’istruttoria, ha proprio il compito di verificare la compatibilità dell’intervento proposto con le disposizioni normative e la sua coerenza con gli strumenti pianificatori vigenti, nel rispetto della disciplina che ogni Regione si è data per il rilascio delle derivazioni di acqua pubblica nelle quali trovano concreta applicazione i principi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento dei relativi procedimenti amministrativi.

Dopo la lettera d) inserire le seguenti d bis) e d ter)

d bis) all’articolo 166, comma 1 le parole “L’Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata.” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

Vedasi MOTIVAZIONE a lettera c bis)

d ter) il comma 3 dell’articolo 154 è abrogato

MOTIVAZIONE

La norma contrasta con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e il d.lgs. 85/2010 in materia di attribuzione della gestione del demanio idrico alle Regioni. Inoltre il comma è avulso dall’articolato che è invece relativo alla tariffazione del sistema idrico integrato.



Articolo 27

Esercizio dell'attività di vendita diretta

Sostituire le parole “al comune” con le parole “**allo sportello unico attività produttive**”.

MOTIVAZIONE riportata nella parte generale



Articolo 28

Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente articolo 28 bis:

Articolo 28 bis

Modifiche agli articoli 112, 183 e 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole "effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574," sono aggiunte le seguenti "del digestato proveniente da aziende agricole singole o associate, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro,".

2. La lettera qq) del comma 1 dell'articolo 183 è sostituita dalla seguente:

"qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, commi 1 o 2 bis o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:

"2 bis. E' comunque considerato un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) il digestato proveniente da aziende agricole singole o associate, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro, e utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112.".

MOTIVAZIONE

E' stato deciso di formulare tale emendamento alla luce delle proposte di legge parlamentari 2735, 2778, 2842 che trattano misure di semplificazione in materia di agricoltura e in particolare introducono la nozione di "digestato da non rifiuto" senza dettare una disciplina specifica.

Ciò può indurre gli operatori del settore a sostenere tesi interpretative diversificate che si pongono a scavalco tra la normativa sui rifiuti, quella dei reflui e/o la disciplina dell'uso di ammendanti e fertilizzanti. L'emendamento risponde pertanto all'esigenza di fare assoluta chiarezza con riferimento a fattispecie che, per le condizioni ivi previste, possono escludersi dalla nozione di rifiuto e trovare nella normativa attuativa dell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 più idonea disciplina.

Modifiche al Capo I Titolo II



Al **Titolo II** "Disposizioni in materia di Sviluppo", al **Capo I** "Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori dell'innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche"

dopo la parola turismo aggiungere una virgola e togliere la parola “e”, dopo la parola “energetiche aggiungere le parole “*e logistica e navigazione interna*”

MOTIVAZIONE

La modifica si rivela necessaria avendo aggiunto, nell’ambito del Capo I del Titolo II, i due nuovi articoli 58-bis e 59-ter di cui ai precedenti emendamenti, che trattano appunto di sviluppo della navigazione interna e della logistica.



Articolo 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Al comma 1, sostituire le parole “dall’articolo 71” con le parole “**dal comma 6 dell’art. 71**”.

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno mantenere i soli requisiti di onorabilità a garanzia dei cittadini che potrebbero trovarsi di fronte a soggetti pluricondannati per frodi alimentari o altri reati.



Articolo 47
Agenda digitale italiana

Al Comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentita (*in alternativa: d'intesa con*) la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

MOTIVAZIONE

E' necessario prevedere il coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie in considerazione dei riflessi dell'attività della cabina di regia dello specifico compito assegnato alla stessa relativamente al coordinamento degli interventi pubblici di regioni, province autonome ed enti locali.



Articolo 50

Attuazione dell'autonomia

Al comma 1 sostituire le apole "sentita la Conferenza Unificata" con **"l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 131 del 2003"**

MOTIVAZIONE

La norma conferma il contrasto con quanto recita la sentenza della Corte Costituzionale (n.13/2004) che ha precisato che la funzione di programmazione della rete scolastica sul territorio (competenza esclusiva delle regioni) "non è compatibile con il mantenimento nelle mani dello Stato delle decisioni relative alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche" (sentenza n. 13/2004).



Articolo 52

Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori -ITS

Al comma 1 dopo le parole "linee guida" aggiungere: **d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8 L. 131/2003;**

Art. 52, comma 2 dopo le parole "linee guida" aggiungere: **d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8 L.131/2003**

Art. 52 comma 2 lett a, dopo le parole "area tecnologica" aggiungere: **fatte salve le aree con elevate concentrazioni produttive**

Art. 52 comma 2 aggiungere la lettera C del seguente tenore:

c) le delibere degli organi di indirizzo gestione e partecipazione sono adottate con voti di diverso peso ponderale definiti da ciascuna fondazione

MOTIVAZIONE

La norma risulta potenzialmente lesiva delle competenze regionali relativamente alla programmazione dell'offerta formativa e all'istruzione e formazione professionale.



Articolo 53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

Al comma 1 dopo le parole "tutela del territorio e del mare" aggiungere: **avvalendosi della programmazione regionale**

MOTIVAZIONE

L'art. 53 "*Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia*" - prevede che il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza approva un *Piano nazionale di edilizia scolastica*. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici

L'edilizia scolastica è materia attribuita ai comuni e alle province (cfr. L. 112/ 98) mentre la programmazione della rete scolastica è competenza delle regioni. La norma ripropone una visione centralista che non mette a sistema le reali competenze degli Enti territoriali in materia, come invece richiederebbe la semplificazione e l'efficientamento del processo.

Le Regioni, congiuntamente ad ANCI ed UPI, anche in un recente documento, hanno chiesto il rifinanziamento della L. 23/96 che disegna un sistema di governance realizzato attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti ed approvati dalle Regioni sulla base di proposte formulate dagli Enti locali competenti. Il rifinanziamento della L23/96 è per le Regione lo strumento adeguato di intervento in materia di edilizia scolastica.



Articolo 58

Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93

Dopo l'art. 58 inserire il seguente:

"Art. 58-bis. - Disposizioni per lo sviluppo della navigazione interna

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: "sui carri ferroviari" sono inserite le seguenti: " , sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluvio-marittima". All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: "sui carri ferroviari" sono inserite le seguenti: " , sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluvio-marittima".

2. All'articolo 24 del codice della navigazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, osservano le sole norme di polizia portuale e della navigazione nonché le ordinanze di polizia marittima e sono soggette alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.'

3. All'articolo 24, comma 2, del codice della navigazione, le parole: "devono osservare le" sono sostituite dalle seguenti: "osservano le sole".

4. All'articolo 317 del codice della navigazione, il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi della navigazione interna sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto delle differenti modalità di navigazione e sentite le rappresentanze delle categorie interessate.'

5. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, è sostituito dal seguente:

'Art. 4 (Navigazione promiscua)

1. La navigazione, anche in convoglio, di navi addette alla navigazione interna si estende normalmente lungo le acque marittime in relazione alle esigenze della navigazione, sino a tre miglia di distanza dalla costa.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, sono stabilite le prescrizioni per la sicurezza del viaggio e la tutela dell'ambiente marino.'

6. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "o dei loro rappresentanti" sono aggiunte le seguenti: "anche con riguardo al trasporto fluvio-marittimo";

b) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole "Nel caso di" sono aggiunte le seguenti: "unità della navigazione interna che effettuano trasporto fluvio-marittimo";

c) dopo la parola: "competente," è aggiunta la seguente: "anche";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La tariffa è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta."

MOTIVAZIONE

Le modifiche proposte al comma 1 hanno la finalità di estendere il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa portuale (che oggi accorpa in un'unica tassa le vecchie "tassa erariale" e "tassa portuale") alle navi della navigazione interna impiegate nella navigazione fluvio-marittima, in



armonia con le strategie comunitarie e nazionali finalizzate alla riduzione del traffico su gomma ed al conseguente sviluppo di forme di trasporto più efficaci sotto il profilo della ecosostenibilità, obiettivi espressamente richiamati nella relazione al d.P.R. n. 107/09 che, proprio per questo, ha fatto salve le esenzioni di cui al decreto-legge n. 69/88, relative al pagamento della tassa portuale in favore delle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari (nonché in favore delle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta-contenitori adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari).

Le modifiche proposte ai commi 2 e 3 intendono risolvere definitivamente le frequenti incertezze legate alla corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della normativa marittima, tenendo conto della effettiva volontà del legislatore come ricavabile dalla Relazione al codice nonché dei principi fissati dalla giurisprudenza.

La nuova formulazione chiarisce a quali norme di navigazione e sicurezza siano soggette le navi della navigazione interna ed entro quale limite di distanza dalla costa (tre miglia marittime) una navigazione possa essere soggetta alle regole della navigazione interna

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme di polizia alle quali il mezzo navale deve uniformarsi quando impiegato in navigazione promiscua sono soltanto quelle relative alla disciplina della navigazione dal punto di vista strettamente tecnico, alla luce della specificità del relativo ambiente. Non sono, per contro, suscettibili di applicazione le norme marittime che attengono alla disciplina commerciale della navigazione.

Le modifiche proposte al comma 6 intendono:

- riconoscere anche alle rappresentanze del trasporto fluviomarittimo la funzione consultiva nell'ambito della procedura di elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico a cura delle autorità portuali;
- riconoscere anche alle unità della navigazione interna, che effettuano il trasporto fluviomarittimo, una tariffa agevolata in relazione al conferimento dei rifiuti di bordo, all'attualità prevista soltanto in favore delle unità da pesca e delle unità da diporto, attesi il ridotto numero di componenti l'equipaggio e la ridotta quantità di rifiuti prodotti e la conseguente assimilabilità alle predette tipologie di unità, senza dimenticare che la presenza delle navi della navigazione interna nelle acque marittime è del tutto estemporanea;
- prevedere l'obbligo di corresponsione della tariffa per il conferimento dei rifiuti di bordo esclusivamente nel caso di effettivo utilizzo degli impianti portuali, in aderenza a quanto espressamente disposto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della direttiva 2000/59/CE.

Dopo l'art. 58 BIS inserire il seguente:

"Art. 58-ter. - Sviluppo della logistica e potenziamento dell'intermodalità

1. Dopo il comma 59 dell'art. 4 della legge_24 dicembre 2003 n. 350 si aggiunge il comma 59 bis:

"59-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall' art. 6 c. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del



certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori."

2. All'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il c. 8 bis:

"8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, dovrà essere consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n.1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 c. 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213."

3. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: *"ed alla modalità di trasporto fluviomarittimo"*.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 1, comma 2: alla lettera b), dopo le parole: "il trasporto via mare" sono aggiunte le seguenti: *"o fluviomarittimo"*; alla lettera f), dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: *"fiume-mare,"*;

- all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: "della modalità marittima" sono aggiunte le seguenti: *"e fluviomarittima"*;

- all'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente: *"7-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al venditore che spedisca la merce con la modalità fiume-mare è riconosciuto un contributo del 20% sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità del trasporto su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo"*;

5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite dalla seguente: *"alla"*;

- dopo il comma 2, è inserito il seguente: *"2-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi di risanamento includono le azioni per la realizzazione di nuove catene logistiche che utilizzano il Sistema idroviario padano veneto, gli interventi per l'ammodernamento della flotta fluviomarittima ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente nonché gli interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale navigante agli stessi fini. Alla realizzazione di tali interventi è riservato il dieci per cento del limite di impegno annuo autorizzato di cui al comma 1."*

MOTIVAZIONE

I commi 1 e 2 della proposta di modifica hanno lo scopo di incentivare la collaborazione tra le Amministrazioni preposte alla definizione del procedimento doganale.

Il comma 1, in particolare, consente un'attuazione anticipata dello Sportello Unico Doganale, senza attendere il termine ultimo previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4



novembre 2010 n. 242, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e le esigenze motivate degli operatori.

Ciò consentirebbe di rispondere alle esigenze più pressanti di quelle parti del territorio nazionale teatro della maggior parte delle operazioni commerciali e in cui sia stato già avviato un dialogo costruttivo tra operatori, dogane ed enti di controllo. Sempre nell'ottica di un maggiore incentivo allo sviluppo e al fine di ridurre allo stretto necessario i tempi di transito della merce attraverso le strutture doganali, si propone di rafforzare la responsabilità dell'ufficio doganale competente al fine di ottenere il rilascio dei certificati necessari nel rispetto dei termini stabiliti per legge (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, Tabella B), ponendo a carico degli operatori il costo di un eventuale supplemento lavorativo degli enti preposti al controllo.

Il comma 2 si propone di ottenere una maggiore rispondenza tra l'operatività del momento doganale e le esigenze dei moderni traffici commerciali, che necessitano di servizi doganali H24, sette giorni su sette. Nonostante la telematizzazione, per garantire sulle 24 ore la ricezione e il trattamento delle dichiarazioni in import e in export e degli altri documenti necessari per lo svincolo delle merci occorrerebbe rinforzare le principali dogane italiane (portuali, aeroportuali e dell'interno) razionalizzando la distribuzione sul territorio degli oltre 9.000 dipendenti delle dogane. Questo processo incontra peraltro ostacoli di tipo normativo e sindacale, di non facile superamento.

Questa circostanza, unita alle carenze infrastrutturali e alle disfunzioni burocratiche del sistema logistico italiano, sta progressivamente provocando distorsioni di traffico verso dogane di paesi europei più efficienti.

Solo in termini di diritti doganali, al netto delle risorse proprie dell'UE, e senza contare l'indotto trasportistico e delle lavorazioni logistiche, questo dirottamento provoca un danno diretto e immediato per l'Erario stimabile intorno a 1 miliardo di euro l'anno.

La norma che si propone, ispirata alla disciplina degli ausiliari del traffico di cui alla legge 127/1997, è finalizzata a risolvere in tempi brevi e senza oneri a carico dello Stato la carenza di personale doganale ricorrendo alla certificata capacità professionale degli "spedizionieri doganali" (di cui agli articoli 40 e segg. del Testo Unico delle Leggi Doganali e alla legge professionale 1612/1960), nonché alla disponibilità a finanziare l'iniziativa da parte delle Associazioni di categoria interessate. Quelle Associazioni (degli industriali, dei commercianti, degli operatori della spedizione, del trasporto e della logistica delle merci) si candidano infatti a convenzionarsi con la competente Direzione Regionale delle Dogane per accollarsi l'onere di retribuire gli spedizionieri doganali che verranno impiegati dalla Dogana per garantire alcuni servizi essenziali da svolgersi esclusivamente in via telematica sulle 23 ore.

I commi 3, 4, 5 della proposta di modifica hanno lo scopo di sancire l'importanza della modalità di trasporto *fiume-mare* ai fini del "potenziamento dell'intermodalità", in vista del decongestionamento del traffico su strada e del raggiungimento di standard di sicurezza ambientale più elevati.

A tal fine, le modifiche:

- estendono al traffico fluviomarittimo gli interventi volti allo sviluppo delle catene logistiche ed al potenziamento dell'intermodalità, anche attraverso la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle relative infrastrutture;
- estendono il concetto di "cabotaggio marittimo" al trasporto fluviomarittimo di merci e ne promuovono lo sviluppo;
- prevedono l'erogazione di un contributo del 20% sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità del trasporto su strada, in favore delle imprese venditrici che scelgano di spedire la merce con la modalità fiume-mare. Ciò, in adeguamento a quanto già da anni avviene in materia di c.d. ecobonus ed al fine di rendere il trasporto fluviomarittimo di merci realmente competitivo e preferenziale rispetto al trasporto su gomma anche nell'ottica di una maggiore tutela dell'ambiente.

Il comma 3 prevede la modifica dell'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e scaturisce dalla ormai indifferibile necessità di dare impulso allo sviluppo del Sistema idroviario padano



veneto anche attraverso la destinazione di una percentuale del dieci per cento del limite di impegno annuo già autorizzato dall'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 413/98 alla realizzazione di nuove catene logistiche che utilizzano tale Sistema nonché all'ammodernamento della flotta ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente e di una più adeguata preparazione professionale degli equipaggi.



Articolo 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

Comma 2: dopo le parole "*Ministro dell'Economia e delle Finanze*" aggiungere e **d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti....etc.**

MOTIVAZIONE

La carta acquisti era già stata impugnata davanti alla Corte dalla Regione Emilia Romagna con esito negativo perché la Corte aveva sostenuto infondato il ricorso e riconosciuto la competenza statale per disciplinare la carta acquisti: Orbene, la carta acquisti è solo ravvisabile come una misura, peraltro molto limitata, di contrasto alla povertà e questa è materia di diritti "civili e sociali" ma siccome gli stessi non sono stati individuati, stanti le attuali norme costituzionali, c'è un'ingerenza nella potestà regionale, ritenuta esclusiva nel campo dell'assistenza al di fuori dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò che ha mosso la Corte ad un'interpretazione differente è stato probabilmente l'aspetto della "sperimentazione" che potrebbe essere un mezzo per valutare l'efficacia di una misura senza entrare nel merito di chi la adotta. Fatta questa premessa va comunque recuperato un ruolo regionale e delle autonomie, almeno nel decreto che andrà a disciplinare i criteri per la stessa carta acquisti, in tal senso si propone un emendamento.



Articolo 61

Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa

Comma 3: Abrogare

MOTIVAZIONE

Il comma 3 pare di oscura formulazione: fa innanzitutto salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, facendo così supporre che l'ambito applicativo della disposizione sia limitato alle materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni.

Il seguito della disposizione appare assai problematico e di dubbia costituzionalità, in quanto disciplina il caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato; si prevede la deliberazione motivata del consiglio dei ministri in una serie di ipotesi ("gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario") anche senza l'assenso delle Regioni interessate e non si capisce come ciò possa avvenire, come pure previsto dall'inciso successivo "nel rispetto del principio di leale collaborazione", nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente.

Pare dunque che per gravi motivi il Governo possa superare la prescritta intesa attraverso una deliberazione motivata; il meccanismo delineato suscita perplessità.

Oscuro anche l'ultimo periodo della disposizione ove si prevede che "qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa", il Consiglio dei Ministri possa deliberare l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.



PROPOSTE DI ARTICOLI AGGIUNTIVI:

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 1

Con decreto del Ministro delle politiche di coesione territoriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un gruppo di lavoro presso il CIPE cui partecipano rappresentanti delle Amministrazioni Centrali che gestiscono i sistemi di monitoraggio della spesa pubblica, dell'AVCP, delle Regioni, Comuni con lo scopo di elaborare e presentare – entro 6 mesi dall'emanazione del predetto decreto ministeriale – al suddetto Ministro una proposta di razionalizzazione del complesso dei sistemi di monitoraggio indicati, con gli obiettivi di:

- semplificare l'attività amministrativa e minimizzare la possibilità di errore, facendo in modo che i dati comuni a più sistemi siano resi disponibili una volta sola e condivisi da tutti i sistemi interessati,
- ridurre i costi di gestione e di sviluppo di questi sistemi.

MOTIVAZIONE

Il Codice dell'Amministrazione digitale ha innestato nella Pubblica Amministrazione, sia un processo di innovazione, sia un processo di semplificazione. Le regole di trasmissione delle informazioni attraverso la cooperazione applicativa, il riuso dei sistemi esistenti per evitare una maggiore spesa pubblica, sono aspetti diffusi e generalmente acquisiti. La ratio della norma presentata intende chiudere il cerchio della semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti e degli adempimenti in capo sia alle P.A., sia alle imprese e ai cittadini, attraverso un maggior grado di conoscenza dei sistemi esistenti, per centrare gli obiettivi di:

- non duplicazioni delle banche dati;
- non duplicazione delle richieste dati;
- raggiungimento del livello richiesto di interoperabilità tra i sistemi esistenti;
- una minore spesa pubblica.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 2

(Emissioni in atmosfera di essiccatoi)

1. All'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie/ora o, in alternativa, che non lavorano per più di 90 giorni l'anno.»;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

«v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 3

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione organizzativa delle Politiche per l'agricoltura e l'alimentazione)



1. Al fine di raggiungere con rapidità il risultato di ridurre considerevolmente i costi amministrativi e burocratici sopportati dalle imprese del settore agricolo ed alimentare, nonché per ridurre gli oneri amministrativi legati alla gestione delle politiche agricole comunitarie e nazionali, nonché per garantire condizioni più efficaci per il più proficuo utilizzo dei fondi comunitari legati alla PAC, ed infine allo scopo di promuovere l'incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità, l'aggregazione e l'organizzazione a rete dei produttori, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi di riordino della legislazione in ambito agricolo per definire:

A) Una riorganizzazione normativa e strumentale delle strutture e dei processi amministrativi necessari a garantire l'efficacia e l'efficienza della nuova programmazione agricola, che si avvierà a partire dal 2014 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo;
- revisione dei modelli organizzativi riguardanti AGEA e gli Organismi pagatori e le diverse autorità previste dai regolamenti comunitari, anche promuovendo sinergie ed economie di scala;
- reingegnerizzazione del sistema informativo agricolo nazionale SIAN.

B) La revisione delle disposizioni riguardanti l'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale al fine di valorizzare ed integrare le informazioni in esso contenute e certificate per un loro diretto utilizzo da parte delle aziende agricole. Tale patrimonio informativo deve essere messo direttamente a disposizione delle aziende agricole e dei loro operatori tramite lo sviluppo di sistemi telematici innovativi, riguardanti anche la gestione delle ocm e delle singole filiere; tali servizi potranno essere affidati e o integrati con i sistemi informativi sviluppati dalle imprese agricole singole e/o associate, nonché dalle loro rappresentanze.

2. Il perseguimento delle finalità previste dai commi precedenti verrà attuato senza prevedere oneri aggiuntivi ai bilanci pubblici

MOTIVAZIONE

Si sottolinea la necessità di procedere ad un riordino complessivo della normativa agricola volta a ridurre drasticamente le fonti normative attualmente in vigore.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 4

(Carburante agricolo agevolato)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le Regioni predispongono le procedure necessarie per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art.1 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" da parte delle imprese agricole così da consentire che la determinazione per ciascun beneficiario dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare avvenga direttamente attraverso procedura informatizzata tramite gli



sportelli CAA ovvero direttamente da parte delle imprese agricole, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole e dei dati di consumo standard medi in relazione alle colture dichiarate ed alle attività aziendali svolte.

MOTIVAZIONE

Tenuto conto che le necessità di carburante per ciascuna impresa agricola possono essere rilevate per via automatizzata, sulla base di tabelle tipo di consumo e dei dati di coltivazione/allevamento così come raccolti dalle domande uniche dei premi comunitari, si intende fissare un termine per sollecitare le amministrazioni regionali all'adozione delle procedure necessarie ad una radicale ed immediata semplificazione, che permette direttamente da parte della impresa agricola, ovvero tramite il CAA al quale ha conferito delega, di ottenere tramite procedura informatizzata l'assegnazione del carburante oggetto di agevolazione fiscale, eliminando la necessità di rivolgersi agli Uffici UMA organizzati dalle Amministrazioni locali e permettendo di conseguenza importanti economie di tempo e di risorse sia da parte delle imprese agricole che delle Pubbliche Amministrazioni.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 5

(UMA e Carta informatizzata carburante)

Al comma 2 dell'art. 3 del Decreto Ministero economia e finanze 14/12/2001 n. 454 dopo "apposito libretto di controllo" sono aggiunte le parole "anche informatico".

All'articolo 6 comma 1, aggiungere le parole "ovvero tramite registrazione nel libretto informatico accessibile mediante codice di identificazione personale".

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6.

MOTIVAZIONE

Indicazione della possibilità di rilasciare il libretto carburanti agevolati in forma informatizzata, in modo che possa essere introdotta la possibilità di effettuare lo scarico dei carburanti direttamente al momento del prelievo da parte dell'agricoltore, eliminando la gestione manuale presso gli uffici competenti. Forti dubbi si nutrono circa l'utilità reale della compilazione dell'allegato 1 del libretto di controllo perché, utilizzando un sistema informatizzato che mette in collegamento coltura-superficie-macchine-attrezzature e parametro tabellare di consumo nonché il riscontro automatico del prelievo registrato dal venditore autorizzato all'atto della consegna, basta la dichiarazione di fine periodo in domanda.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 6

(Razionalizzazione delle attività del servizio pubblico veterinario)

1. Entro XX giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e della Salute approvano un decreto congiunto con il quale sono



razionalizzate le attività del servizio pubblico veterinario, in particolare prevedendone una esclusiva conformità alla normativa comunitaria in vigore ed attuando le iniziative necessarie al riordino ed alla semplificazione delle procedure previste a livello nazionale o regionale a carico delle imprese agricole di allevamento.

MOTIVAZIONE

E' necessaria una azione di riordino delle procedure veterinarie che coinvolgono le imprese agricole, prevedendo una esclusiva ottica di conformità alla disciplina comunitaria ed una attenzione alla semplificazione e riduzione dei costi amministrativi, eliminando le sovrastrutture burocratiche successivamente aggiunte dalla normativa nazionale

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 7

(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo).

2. E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).

MOTIVAZIONE

Si propone l'abrogazione del Decreto Luogotenenziale 475/1945, che prevedeva una specifica procedura autorizzativa in capo alle camere di commercio per l'abbattimento delle piante di olivo, in quanto non più utile.

Infine, si prevede l'abrogazione del Decreto luogotenenziale 152/1944, che prevedeva una specifica procedura autorizzativa per l'utilizzo delle trebbie e sgranatrici meccaniche, a sua volta completamente superato dall'innovazione tecnologica nel frattempo avvenuta.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 8

(Rinnovi autorizzazioni utilizzo fitofarmaci)

Il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. 260/2001 è così sostituito:

"L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile mediante l'accumulo di XX crediti di formazione nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione acquisibili attraverso specifici corsi di aggiornamento e partecipazione a incontri tecnici e formativi in materia fitoiatrica."

MOTIVAZIONE

Eliminare la prova di valutazione per le richieste di rinnovo dell'autorizzazione, mantenendo obbligatoria e sufficiente al rinnovo la frequenza del corso di aggiornamento di 6 ore e l'accumulo di crediti di formazione (convegni, incontri tecnici, etc.) nel periodo di validità del patentino.

Roma, 22 febbraio 2012



CONFERIMENTO NELLA SEDUTA
DEL 22 FEB. 2012.....



**CONFERENZA UNIFICATA
22 febbraio 2012**

Punto 4) all'ordine del giorno

***PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 RECANTE: "DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO". (A.C. 4940)***

PRIME PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale

All'art. 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 3 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, il comma secondo è sostituito dal seguente: "I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alle medesime condizioni dei cittadini italiani."

MOTIVAZIONE

A decorrere dal 1 gennaio 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 delle legge 12 novembre 2011 n. 183, i certificati hanno validità esclusivamente nei rapporti tra privati, mentre le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere o accettare i certificati che sono sostituiti da autocertificazioni. Le modifiche sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati, e prevedono che nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Ne consegue che le amministrazioni pubbliche e quindi anche il Comune appone su ogni certificato rilasciato, a pena di nullità, la seguente dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Ne deriva – stante il contenuto della norma - l'impossibilità per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di accettare le certificazioni e/o di richiederle al privato. L'attuazione di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle pubbliche amministrazioni, pertanto anche nei procedimenti gestiti dalle questure non devono essere più allegati quei certificati, necessari per l'inoltro dell'istanza di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, i cui dati sono reperibili presso un archivio gestito da una pubblica amministrazione italiana ma allegare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'attuale formulazione dell'art. 3, comma 2, del DPR 445/2000 non appare coordinato con le modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 183/2011, in modo da determinare una incertezza interpretativa in ordine all'applicabilità o meno dell'istituto della decertificazione anche agli stranieri non comunitari.

Tale incertezza peraltro si riverbera in un appesantimento procedurale per gli uffici pubblici, in particolare comunali, che dovrebbero applicare prassi differenti a seconda della nazionalità dei soggetti istanti, contravvenendo anche all'obiettivo di deflazione burocratica insito nella norma, con l'ulteriore rischio che tali prassi possano non essere uniformi tra le diverse amministrazioni.

L'emendamento mira pertanto a sciogliere questa incertezza interpretativa, esplicitando che gli istituti di semplificazione riguardano ogni soggetto in relazione ai suoi rapporti con la PA.



Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale

Al comma 5, dopo le parole “., di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,” inserire le parole “.... d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ...”

MOTIVAZIONE

Si ritiene di apportare l’emendamento su formulato in quanto la materia oggetto del provvedimento in esame è di notevole impatto per i Comuni.

Osservazione:

Pur condividendo l’intento di semplificazione dell’articolo in esame si evidenzia la necessità di controllare il potenziale riverbero sui Comuni, fornendo agli stessi un sistema telematico di comunicazione che tenga conto della disposizione in esame e in particolare del proliferare delle interlocuzioni di raccordo tra Comuni e conseguentemente minimizzando gli ulteriori oneri e le eventuali incertezze di responsabilità con particolare riguardo al ripristino della posizione anagrafica precedente.



Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

Al comma 2, sostituire le parole “...sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali...” con le parole “... d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali...”

MOTIVAZIONE

Si propone l'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in quanto la materia oggetto del provvedimento in esame è di notevole impatto per i Comuni, per cui si ritiene opportuno rafforzare il momento concertativo.



Art. 10

(Parcheggi pertinenziali)

All'art. 10 comma 1 penultimo capoverso dopo le parole "nello stesso comune" sono aggiunte le seguenti parole: "***nel rispetto del programma urbano dei parcheggi di cui al comma 4.***"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto ad assicurare che la cessione avvenga nel rispetto dei programmi urbani dei parcheggi.



Art. 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità)

Al comma 8, dopo la frase “è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo” inserire la seguente “salvo diversa disposizione dei Comuni che ne possono prevedere una diversa periodicità in relazione a particolari condizioni ambientali connesse alla qualità dell’aria sul territorio di competenza.”

Alternativamente

Al comma 8, dopo le parole “degli autoveicoli e dei motoveicoli” inserire le parole “rispondenti all’ultima classe ambientale in vigore” .

Alla fine del comma 8 inserire il seguente periodo “Per i veicoli appartenenti alle classi ambientali precedenti (ossia rispondenti alle Direttive in materia, precedenti a quella vigente), con decreto interministeriale su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico E d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la cadenza dei controlli in funzione della classe ambientale, rimandando l’applicazione anche all’ambito dei Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010 , n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.”

MOTIVAZIONE

Si condivide appieno l’opportunità di prevedere forme di semplificazione amministrativa sul controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore di nuova immatricolazione, ma per aree particolarmente critiche dal punto di vista della qualità dell’aria è opportuno prevedere delle condizioni specifiche.

La prima proposta di emendamento chiarisce la competenza in materia da parte del Comune, consentendo ai Comuni medesimi di poter disporre una periodicità diversa legata alla vetustà del parco veicoli circolante nonché in relazione a particolari condizioni ambientali che sussistono sul territorio.

Alternativamente, con la seconda proposta di emendamento, si rimanda ad una norma tecnica la definizione di semplificazioni per i veicoli più inquinanti (di classi inferiori a euro 5 e 4) in riferimento alle aree a rischio in termini di qualità dell’aria .



Art. 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità)

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

"8-bis. Il comma 2 dell'art.2 del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994 è soppresso. I Comuni possono avviare tutte le procedure necessarie, anche per via telematica, al fine di ricevere e gestire i dati tecnico ambientali relativi alle analisi dei valori delle emissioni inquinanti rilevati al momento della revisione, oltre che per automatizzare i controlli da parte degli organi di polizia locale."

MOTIVAZIONE

Al fine di semplificare le procedure amministrative collegate all'attuazione del provvedimento atto a ridurre l'utilizzo della carta e gli oneri amministrativi (art. 27 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008) si propone:

1. eliminare il Bollino autoadesivo, di colore blu conforme all'allegato al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, la cui realizzazione comporta oneri, costi gestione, espletamento di gare ecc. In questa direzione si è già mossa la Regione Lombardia, vd. art. 17 legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24, che recita: *"A seguito dell'effettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli che deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/1992 che svolgono servizi di polizia stradale"*
2. di considerare il Bollino Blu solo come evidenza del certificato dal quale si deducono i dati tecnico-ambientali identificati nell'art. 5 della D.M. LL.PP. 7/7/98 (data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate. Sullo stesso certificato possono essere annotati ulteriori dati (quali anno di immatricolazione, cilindrata, chilometraggio percorso, etc.) da utilizzare ai fini statistici).

Si propone poi di introdurre una previsione che permetta ai Comuni di disporre dei dati rilevati al momento del controllo delle emissioni, che potranno supportare analisi tecnico ambientali, e indirizzare azioni e iniziative in tema di mobilità urbana per la sostenibilità ambientale quali piani urbani, ztl, aree di parcheggio e scambio. Inoltre, con tali sistemi di raccolta dei dati ambientali si può contribuire alla realizzazione di sistemi informativi territoriali integrati e permettere alla polizia locale di facilitare controlli e verifiche della veridicità delle attestazioni.



Art.11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, « bollino blu » e apparecchi di controllo della velocità)

All'articolo 11, dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

“11. L'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'art. 76, comma 7, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale”

MOTIVAZIONE

L'Art. 208 del vigente Codice della Strada, come modificato con Legge 120 del 29 Luglio 2010, determina le modalità di utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni allo stesso e introduce la possibilità di destinare una quota parte di suddetti proventi ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento si pone l'obiettivo di chiarire che i suddetti servizi di potenziamento non debbano essere computate nel calcolo delle dotazioni degli Enti, anche allo scopo di valutare il mantenimento delle percentuali di limiti di spesa imposti dalla vigente normativa. Giuridicamente, ciò è confermato dal fatto che si tratta comunque di somme meramente eventuali, derivanti da proventi diversi dalle entrate correnti a libera destinazione usualmente impiegate per finanziarie il fondo di produttività nelle sue parti stabili e variabili, differenti altresì da quelli messi a disposizione dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto. In altri termini, se i proventi fossero diversamente compresi in meccanismi di determinazione stringenti vanificherebbe la previsione voluta dal legislatore di poter destinare tali proventi al potenziamento dei servizi di polizia finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.



Art. 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, « bollino blu » e apparecchi di controllo della velocità)

Dopo l'articolo 11 è aggiunto un nuovo articolo:

“Art. 11-bis. - (Diritti di imbarco sui passeggeri e merci) – 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 euro per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri:

a) per il 70% del totale a favore dei Comuni sede di porti categoria II;

b) per il 30% del totale per il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana.

MOTIVAZIONE

L'emendamento si pone l'obiettivo di garantire ai Comuni sede dei Porti una autonomia finanziaria, di assicurare interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e di finanziare misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti nonché per il rilancio del settore cantieristico e di riparazione navale.



Art. 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, « bollino blu » e apparecchi di controllo della velocità)

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

“11 bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sostituire le parole “in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno” con le parole: “in immediata postazione sul capitolo 1330 “Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinare ai Comuni del sedime aeroportuale” inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali”

MOTIVAZIONE

L'addizionale Comunale sui diritti di imbarco ai passeggeri ha una alimentazione autonoma in forza alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e attualmente prevede diversi passaggi per la rassegnaione al capitolo di spesa istituito presso il Ministero dell'Interno dal quale si effettua successivamente il riparto in favore dei comuni interessati secondo i criteri individuati dalla legge stessa. Con l'emendamento si tenta di evitare uno dei passaggi di rassegnaione delle risorse prevedendo la destinazione della quota parte spettante direttamente sul capitolo del Ministero dell'Interno per la successiva rassegnaione ai Comuni.



Art. 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, « bollino blu » e apparecchi di controllo della velocità)

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

“11 bis. La legge 28 gennaio 1994 n. 84 è così modificata. Dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 6 bis

- 1. Le autorità portuali sono competenti sulla programmazione della installazione delle infrastrutture di ricarica portuale e la elettrificazione delle banchine nell'area portuale.*
- 2. Ai fini di cui al precedente comma, per “infrastruttura di ricarica portuale” si intende l'infrastruttura destinata al rifornimento dei veicoli elettrici destinati alla logistica portuale.*
- 3. Ai fini di cui al precedente comma 1 per “elettrificazione delle banchine” si intende l'installazione di una rete elettrica destinata al rifornimento delle navi nell'area portuale.*

Art. 6 ter

- 1. Il Piano Regolatore Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 individua le aree di sviluppo della logistica elettrica nonché le banchine destinate alla fornitura di energia elettrica alle navi.*
- 2. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra le autorità portuali provvedono a stipulare apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica.*
- 3. L'infrastruttura di ricarica per lo sviluppo della logistica elettrica e per l'elettrificazione delle banchine sono realizzate dalle società di distribuzione e remunerate secondo i meccanismi tariffari previsti dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas.*
- 4. Il Piano Regolatore Portuale potrà altresì prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.*

Art. 6 quater

- 1. La fornitura di energia elettrica destinata al rifornimento dei natanti è soggetta al medesimo regime fiscale previsto per i carburanti utilizzati dai natanti stessi”.*



MOTIVAZIONE

Il traffico marittimo è all'attenzione delle istituzioni internazionali per l'adozione di politiche di minimizzazione degli impatti ambientali relativamente ad emissioni climalteranti ed inquinamento. In particolare, circa il 20% dell'inquinamento delle città portuali è causato dalle emissioni prodotte

dalle navi in sosta alimentati da generatori diesel, mentre il funzionamento dei motori che alimentano i servizi di bordo delle navi in sosta è causa dell'inquinamento acustico anche durante le ore notturne. Si pensi che una grande nave di crociera (con potenza motori ausiliari pari a 10 MW e consumo specifico di 220 g/kWh e con tipologia di carburante MGO zolfo 0,1%) in sosta per dieci ore nel porto produce 69,00 tonnellate di CO₂, emette 1,39 tonnellate di NO_X, 0,04 tonnellate di SO_X nonché 0,03 di PM.

Una soluzione alla problematiche ambientali dei porti è il c.d. *cold ironing* che consiste nell'alimentazione elettrica della nave durante la sosta in porto attraverso la connessione con un sistema da terra e lo spegnimento dei motori ausiliari di bordo. L'adozione dell'alimentazione elettrica delle navi (OPS) consente l'azzeramento di tutti gli inquinanti locali nelle città portuali (NO_X, CO, PM) e delle emissioni inquinanti a livello nazionale. Il *cold ironing* permette di abbattere le emissioni di CO₂ di almeno il 30% e di oltre il 95% dell'ossido di azoto e delle polveri sottili. Senza contare il drastico abbattimento dell'inquinamento acustico.

L'emendamento ha come obiettivo quello di prevedere, nell'ambito delle esigenze di sviluppo e valorizzazione ambientale dell'intero sistema portuale ed ai fini dell'implementazione del sistema di *cold ironing*, che le autorità portuali siano competenti sia sulla programmazione delle installazioni delle infrastrutture di ricarica al fine di promuovere la mobilità elettrica per la movimentazione dei passeggeri e delle merci nell'area portuale sia dell'elettrificazione delle banchine.

Inoltre, si prevede la possibilità per il Piano Regolatore Portuale di prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, la produzione di energia da fonti rinnovabili unitamente all'adozione della mobilità elettrica e illuminazione delle aree con sistemi LED comporta un risparmio energetico del 40% a favore di tutto il sistema portuale.

Infine, al fine di incentivare lo sviluppo del sistema di alimentazione elettrica delle navi ormeggiate nei porti, è necessario prevedere un regime fiscale per l'energia elettrica equivalente a quello agevolato oggi previsto per i carburanti destinati al rifornimento delle navi.

Benefici economici ed occupazionali:

- a) Investimenti di circa 15 milioni di euro per ogni banchina dotata di infrastruttura OPS (in termini occupazionali : 150 FTE per banchina)
- b) Investimenti di circa 2-6 milioni di euro per produzione da fonti rinnovabili

Ai termini economici di cui sopra va aggiunto l'indotto industriale a seguito di adattamento/adozione di navi predisposte per OPS.



Art. 14

Semplificazioni dei controlli sulle imprese

Al comma 4 punto c) dopo le parole “coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni.... ” inserire le parole “*per il tramite del SUAP di cui all’art. 10 del D.P.R. 160/2010*”

MOTIVAZIONE

Tale precisazione consentirebbe di risolvere a monte il problema delle duplicazioni e sovrapposizioni di verifiche al fine di effettuare più controlli paralleli da parte di Amministrazioni diverse, e quindi più verifiche (Asl, vigili del fuoco, ispettori del lavoro, uffici tecnici comunali etc...) in occasione di un’unica visita avendo come unico soggetto di Coordinamento il SUAP.

Infatti il D.P.R. 160/2010 all’art. 10 prevede che “ la trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) - fine lavori ed agibilità- e b) certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato - consente l’immediato esercizio dell’attività”. Il comma 3 prevede che “... le amministrazioni ed uffici comunali competenti sono tenuti ad effettuare i controlli entro i successivi **90gg**”. Pertanto, al fine di rendere effettivamente operativa *l’impresa in un giorno*, un unico controllo ex post, congiunto e coordinato dal SUAP, avrebbe come principale obiettivo quello di favorire l’impresa che potrebbe vedere concretizzata la certezza della regolarità della propria attività anche in un tempo inferiore a quello previsto per legge (**90gg**).



Art 20.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

All'art.20 comma 1, capoverso Art. 6 bis, punto 6, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole: “comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali” è inserita la seguente: “assicurativi” ,dopo le parole: “tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo” è inserita la seguente: “tecnico amministrativo e statico ,l'attività di verifica ”, e, dopo le parole:” nonché tra i loro collaboratori” è inserita la seguente:”tecnici”

h) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”;

i) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità”;

l) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: “inferiore a un milione di euro, previa approvazione” è inserita la seguente: “almeno”, e, dopo le parole: “superiore a un milione di euro, previa approvazione” è inserita la seguente: “almeno della”.



Art 20.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

All'art. 20 comma 1, capoverso Art. 6 bis, punto 6, alla lettera h) dopo il punto 3 aggiungere il seguente punto :

"4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto è redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

b) All'articolo 45, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli interventi soggetti alle attività di verifica sono quelli, superiori alla soglia di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, rientranti nelle tipologie edilizie di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 lett. (c e (f nonché lett. (d, qualora comportino la totale demolizione e ricostruzione del manufatto edilizio,"

c). All'articolo 47 comma 1 dopo le parole "attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione" sono inserite le seguenti "ovvero avvalendosi di proprie strutture tecniche a carattere consultivo, e "

d) All'articolo 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis) Ai soggetti interni alla stazione appaltante incaricati della verifica è corrisposto un compenso nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo n. 163 in data 12 aprile 2006, senza incremento di spesa, stabilito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione"

e) All'articolo 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La conferenza di servizi si svolge e si conclude prima del rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica."

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti si pongono l'obiettivo di semplificare le procedure di verifica in relazione alla tipologia e caratteristiche dei lavori con particolare riferimento alle manutenzioni straordinarie e agli interventi di ristrutturazione, adeguamento e restauro per evitare di aumentare inutilmente i costi di gestione di un'opera pubblica sottraendo risorse economiche e umane alle stesse stazioni appaltanti e al mercato.



Art. 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

Al comma 1 sostituire le parole “sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” con le parole “d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Al comma 1, alla fine della lettera b), inserire le parole “per il tramite del SUAP”.

MOTIVAZIONE

Condividendo e apprezzando l'impostazione e le finalità del decreto, in uno spirito di assoluta collaborazione si ritiene che per il regolamento che il Governo dovrà emanare recante le semplificazioni per le PMI in materia di autorizzazioni ambientali, sia necessario prevedere un confronto approfondito con le amministrazioni territoriali preposte al rilascio degli atti amministrativi. Dal punto di vista ambientale dovranno essere valutate con attenzione le scelte metodologiche effettuate rispetto ai diversi settori di attività delle PMI, ciò anche al fine di evitare contenziosi in sede di applicazione delle norme, che determinerebbero un aumento dei costi per imprese e pubblica amministrazione (si pensi al numero di esposti per la questione dell'impatto acustico, così come per gli scarichi in atmosfera). In ragione delle disposizioni di liberalizzazioni nell'esercizio delle attività introdotte con il DL n. 01/2012, è da valutare con particolare attenzione la questione delle autorizzazioni ambientali. L'intesa in sede di Conferenza unificata potrà essere la sede per individuare nel Regolamento gli elementi che potranno garantire, insieme alle necessarie disposizioni di semplificazione, la miglior tutela dell'ambiente e una adeguata possibilità di verifica e controllo per le amministrazioni competenti.

Alla lettera b) riteniamo necessario chiarire che il riferimento ad un unico ente che rilascerà l'autorizzazione ambientale, si intende il SUAP che sarà preposto a raccogliere i diversi pareri ambientali (in capo a soggetti diversi), ma che non potrà assumere le competenze degli altri soggetti, in quanto un Regolamento non può modificare leggi di rango superiore. Bisognerebbe anche chiarire quale sarà il rapporto della norma che dovrà essere definita con il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 pubblicato in G.U. lo scorso 2 febbraio, ovvero se quest'ultimo rimarrà invariato o se il nuovo Regolamento potrà ulteriormente modificare le misure di semplificazione di adempimenti amministrativi per le PMI.



Art. 40

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

Aggiungere alla rubrica infine *“e di orario di vendita per alcune tipologie di attività”*

All'art. 40 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“2. Al comma 1, art. 3, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande” va aggiunto: “le attività di cui all'art. 13, c. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

3. Sono abrogati gli artt. 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è volto ad eliminare le differenze venutesi a creare tra le attività liberalizzate in termini di orari (esercizi commerciali e di somministrazione) e le altre (attività artigiane). Inoltre abrogando l'art. 11 del D.Lgs. 114/1998 – tuttora in vigore – che prevede un diverso regime orario.



Art 44

(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

All'art. 44 comma 1 dopo le parole di "interventi di lieve entità, nonché" sono aggiunte le seguenti parole: "*, agli artt. 146 e 149 del medesimo Dlgs 42/2004,*"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto ad assicurare che siano compresi anche i lavori svolti per gli art. 146 e 149 del Codice dei Beni Culturali.



Art. 47
Agenda digitale italiana

Al comma 2, dopo le parole “...il *Ministro dell’economia e delle finanze*, ...” inserire le parole “... *d’intesa con la Conferenza Unificata*,...”

MOTIVAZIONE

Si propone l’intesa con la Conferenza Unificata in quanto la materia oggetto del provvedimento in esame è di notevole interesse e impatto per tutti i livelli di governo territoriali ed in particolare per i Comuni, che sono direttamente coinvolti nell’erogazione di servizi digitali a cittadini ed imprese.



Art. 47
(Agenda digitale italiana)

Al comma 1 infine dopo le parole “prodotti e servizi innovativi” aggiungere le seguenti “*gli interventi di innovazione nelle aree urbane e di smart cities, come reti e contatori intelligenti, edifici a consumi energetici praticamente nulli e sistemi di trasporto intelligenti è essenziale favorire la cooperazione fra l'industria delle TIC, altri settori e le amministrazioni pubbliche*”

Al comma 2 infine dopo le parole “province autonome ed enti locali” aggiungere le seguenti “*in particolare a promuovere e semplificare le procedure autorizzatorie per gli interventi previsti al comma 1*”

MOTIVAZIONE

Tra gli interventi inseriti nell'Agenda Digitale sono cruciali per lo sviluppo quelli attinenti l'innovazione applicata al settore energetico ambientale. In tal senso, prendiamo atto che le procedure amministrative previste in capo agli enti locali per la realizzazione di tali interventi risentono spesso di tempi eccessivamente dilatati, anche in presenza di accordi specifici con le amministrazioni. Riteniamo quindi siano da stimolare procedure semplificate per tali iniziative, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.



Art.50
Attuazione dell'Autonomia

All'art. 50, comma 1, sostituire le parole:

“...sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome...” con le parole “*d'intesa con la Conferenza Unificata*”

MOTIVAZIONE

L'ANCI ritiene che l'adozione delle linee guida volte a perseguire le finalità previste nell'articolo 50, che in ogni caso hanno risvolti diretti con le politiche e le funzioni che i Comuni svolgono in materia di istruzione, in particolare quelle contenute alla lettera c) (dove l'accordo con la conferenza Unificata è già previsto) e alla lettera d), siano adottate con decreto del Miur d'intesa con la Conferenza Unificata.

Si fa comunque notare come la mancata previsione di risorse aggiuntive per la gestione della rete e il richiamo in generale al rispetto dell'art. 64 del decreto legge 112/2008 (sia per l'assegnazione dell'organico di scuola che di rete) riconferma di fatto tutti i tagli precedenti, indebolendo le potenzialità di riforma insite in questo articolo.



Art.52
Misure di semplificazione e promozione dell'Istruzione tecnico-professionale
e degli istituti tecnici superiori – ITS

All'art. 52, commi 1 e 2 sostituire:

“d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome..” con le parole “*d'intesa con la Conferenza Unificata ...*”

MOTIVAZIONE

Si apprezza il contenuto dell'articolo che tende alla semplificazione del settore attraverso una riorganizzazione finalizzata anche all'ottimizzazione delle risorse. Sostanzialmente gli obiettivi da attuare attraverso l'adozione di specifiche linee guida vengono ricondotti a tre. L'ANCI ritiene però che la sede opportuna in cui adottare d'intesa le linee guida (di cui ai commi 1 e 2) volte a conseguire gli obiettivi indicati sia la Conferenza Unificata (e non la Conferenza Stato-Regioni così come previsto nel presente articolo)

Sono attualmente 31 i Comuni soci fondatori degli Istituti Tecnici Superiori a conferma dell'interesse e della partecipazione dei Comuni alle politiche complessive del territorio.

Vale inoltre la pena ricordare che sono stati sottoscritti in Conferenza Unificata i precedenti accordi che hanno reso possibile l'emanazione del “Decreto interministeriale recante norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze”, indispensabile per il corretto funzionamento degli istituti, nonché quello concernente “Linee guida per realizzare raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale” . Ed a conferma del pieno coinvolgimento di Comuni e Province si segnala altresì la partecipazione dei rappresentanti di Anci ed Upi al “Gruppo di lavoro per la riorganizzazione del sistema di istruzione e la costituzione degli Istituti Superiori”, costituito presso il Ministero dell'Istruzione.



Art. 53

(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)

All'art. 53 comma 3 dopo le parole "accordi di programma" sono aggiunte le seguenti parole: "*con gli enti locali proprietari e le regioni territorialmente competenti,*"

All'Art 53 comma 6 dopo le parole "presso la nuova sede" sono aggiunte le seguenti parole "*previo assenso dell'ente territoriale proprietario.*"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto ad assicurare il coinvolgimento degli enti locali proprietari e dei loro rappresentanti.



Art.53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

Sostituire al comma 5, lettera A) e al comma 7 le parole:

“...sentita la Conferenza Unificata...” con le parole “*d'intesa con la Conferenza Unificata*”

Al comma 9 dopo le parole: “...e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, secondo le linee guida predisposte...” aggiungere le parole: “*previa intesa in sede di Conferenza Unificata*”.

MOTIVAZIONE

Il tema dell'edilizia scolastica ha assunto oggi le caratteristiche di una emergenza nazionale, come risulta da varie indagini condotte sia a livello nazionale che locale. La diffusa datazione degli immobili, l'inadeguatezza delle risorse complessivamente rese disponibili a livello centrale nonché i vincoli imposti dal Patto di Stabilità non hanno sinora consentito di giungere ad una adeguata risoluzione dei problemi e questo nonostante le ingenti risorse investite dagli enti proprietari Comuni e Province, di gran lunga superiori a quelle impegnate a livello centrale.

L'obiettivo fondamentale di tale articolo volto a modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico è dunque condivisibile, tuttavia le procedure, i tempi e le modalità attuative risultano confuse e fortemente carenti di quella necessaria sinergia istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti istituzionali preposti: Stato, Regioni, Province e Comuni.

L'individuazione del CIPE quale soggetto investito dell'approvazione di un “Piano nazionale di edilizia scolastica” -su proposta del MIUR- che ha come oggetto interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente; messa in sicurezza degli edifici; costruzione e completamento di nuovi edifici, efficientamento energetico e riduzione delle emissioni inquinanti ci sembra notevolmente lacunoso sul versante della programmazione territoriale. Si tratta infatti di un Piano che sembra essere costruito “dall'alto” e non piuttosto “dal basso”, sulla base delle indicazioni di Comuni e Province, nel rispetto della programmazione regionale. Non è inoltre indicato come avverrà l'assegnazione delle risorse, al riguardo l'ANCI ribadisce l'opportunità che queste vengano assegnate direttamente a Comuni e Province al fine di accelerare la realizzazione degli interventi.

In particolare, le procedure individuate nel presente articolo non tengono conto della centralità e del ruolo fondamentale ricoperto dagli enti locali, che sono appunto gli enti proprietari degli edifici scolastici.

Segnaliamo in particolare le seguenti ulteriori criticità con riferimento:

- alla costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico (comma 2 lett.b);
- alle modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali (lett.d)
- alla previsione della stipula degli accordi di programma che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati (al comma 3);
- all'azione di vigilanza effettuata dal MIUR e all'impatto finanziario del comma 9 sugli enti proprietari (che dovranno adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia).



Si chiede pertanto che in sede di Conferenza Unificata vengano chiariti tutti gli aspetti dell'avvio e dello svolgimento del Piano nazionale di edilizia scolastica al fine di poter esprimere più compiutamente le relative osservazioni.



Art. 57

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

All'art. 57 dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13 bis. In riferimento agli interventi previsti ai comma 1 e 3 dell'art. 47, in particolare, ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, e della riduzione di emissioni inquinanti e di CO₂, all'art. 52 comma 3 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunta la seguente: "f) impiegata per alimentare le infrastrutture di distribuzione destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica".

13 ter. All'art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera: "f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, sistemi elettronici per i micropagamenti, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalita' predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti".

MOTIVAZIONE

Art. 13 bis. Per incentivare la diffusione dei punti di ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica e l'utilizzo da parte dei cittadini di tali veicoli, coerentemente con gli indirizzi della UE sulla sostenibilità ambientale nelle aree urbane, si introduce l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione di tali postazioni di ricarica. Tale emendamento è auspicabile alla luce dell'esenzione dall'imposta per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW e per gruppi elettrogeni azionati da biogas.

Art. 13 ter. La modifica consente, per l'effettuazione delle ricariche ai veicoli elettrici, l'utilizzo di strumenti semplificati di pagamento (es. schede elettroniche o magnetiche prepagate) prescrivendo per le operazioni della specie, l'assoggettamento ad Iva secondo modalità del tutto analoghe a quelle adottate ordinariamente per il settore della telefonia mobile. Si evidenzia che anche tale modifica non comporta variazioni di gettito (al contrario l'imposta è anticipata dal fornitore di energia elettrica all'atto dell'emissione dello strumento).



Art. 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

Al comma 2, dopo le parole "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali," inserire le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

MOTIVAZIONE

L'individuazione dei nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni (v. nello stesso articolo 60, comma 2 lettera a), delle modalità con cui i comuni adottano la Carta Acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 328/2000 (v. comma 2 lettera c), nonché delle caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale (v. comma 2 lettera d) presuppongono il coinvolgimento nell'elaborazione e la condivisione del decreto ministeriale da parte delle Autonomie locali ed in particolare dei Comuni, soggetti che concorrono alla programmazione regionale sociale ed ai quali compete la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.



CONFERIMENTO NELLA SEDUTA
DEL 22 FEB. 2012



**CONFERENZA UNIFICATA
22 FEBBRAIO 2012**

PUNTO 4) ODG

**DECRETO- LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO"**

OSSERVAZIONI UPI

PREMESSA

Il decreto legge in oggetto risponde all'esigenza di semplificazione della burocrazia italiana che emerge dai cittadini e dalle imprese, nonché dalle analisi condotte in sede europea e in sede OCSE, come principale motore per il recupero di competitività del Paese.

Il decreto è suddiviso in tre parti: 1) disposizioni in materia di semplificazioni; 2) disposizioni in materia di sviluppo; 3) disciplina transitoria e abrogazioni.

L'Unione delle Province d'Italia ritiene giusta la direzione intrapresa dal Governo di legare fortemente la semplificazione amministrativa allo sviluppo del Paese.

Si ritiene tuttavia che questa scelta non sia compiuta fino in fondo in modo organico, procedendo ad una contestuale semplificazione dei procedimenti e delle strutture amministrative che causano sovrapposizioni burocratiche e rallentamenti nel funzionamento della pubblica amministrazione e, allo stesso tempo, al finanziamento di un vero piano di innovazione e sviluppo che dovrebbe destinare risorse aggiuntive, anche recuperate dai processi di semplificazione, agli investimenti ritenuti necessari al rilancio del Paese.

Le seguenti osservazioni riguardano alcuni aspetti del decreto di particolare interesse per le Province e offrono spunti e contributi per il dibattito parlamentare sulla conversione del decreto in oggetto.

SEMPLIFICAZIONE PER I CITTADINI

Il decreto introduce senza dubbio alcune disposizioni di semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione che mirano a ridurre gli oneri burocratici.

Particolare interesse è l'introduzione di sistemi di comunicazione telematica per lo scambio di dati di natura anagrafica (art. 6) che viene prevista in alcuni importanti settori della pubblica amministrazione.

Dalle esperienze in atto in molti settori di competenza delle Province (pianificazione territoriale, scuola, lavoro) emerge chiaramente la necessità di un scambio continuo con i dati delle anagrafi comunali per far fronte alle esigenze di programmazione nell'organizzazione dei propri servizi sul territorio, che si basano sui sistemi di interscambio e di cooperazione applicativa.

Per questi motivi, sarebbe auspicabile la previsione di una delega al Governo per rivedere complessivamente il regolamento anagrafico e di stato civile per armonizzarlo alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Relativamente alle semplificazioni in materia di circolazione stradale e di trasporti (art. 11) si sottolinea come sia ormai necessario arrivare ad una vera semplificazione della raccolta dei dati sui veicoli di trasporto che consenta finalmente di superare le sovrapposizioni e duplicazioni esistenti tra il pubblico registro automobilistico e l'archivio nazionale dei veicoli gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Le norme di semplificazione procedimentale per l'esercizio delle attività economiche introduce ulteriori disposizioni in materia di sportelli unici delle attività produttive (art. 12) che ad un primo esame non porterà a semplificazioni normative, ma anzi introdurrà ulteriore confusione in un settore nel quale ci sarebbe invece bisogno di fare il punto sui risultati ottenuti dagli sportelli unici e dal portale nazionali, prima di operare ulteriori interventi normativi.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Si apprezza e condivide il contenuto delle disposizioni, che confermano come sia a livello ministeriale (ruolo delle direzioni provinciali del lavoro) che rispetto ai livelli istituzionali preposti (servizio provinciale per l'impiego) l'intervento di erogazione degli interventi e delle misure per il lavoro operi a fronte di servizi collocati al livello provinciale.

Le disposizioni in materia di semplificazione per l'assunzione di lavoratori extra UE rispondono ad effettive esigenze del territorio e delle imprese ed intervengono sul ruolo dello sportello unico e sulla tempistica necessaria per le comunicazioni alle imprese, in caso di stagionalità. Queste misure rendono più agevole l'operazione di raccordo con le comunicazioni obbligatorie on line



effettuate tramite i centri per l'impiego della Provincia e registrate dai sistemi informativi provinciali del lavoro. La tracciatura di questi dati permetterebbe peraltro un maggiore controllo dei casi di evasione contributiva e di lavoro irregolare.

Il tema della semplificazioni relative al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 18 rientra nelle disposizioni che riguardano e coinvolgono direttamente quanto attribuito alle Province fin dalla legge istitutiva del collocamento mirato dei disabili, legge 68 del 1999.

In questo senso si apprezza lo spirito e l'intento del provvedimento, che affianca al servizio provinciale competente il ruolo del Ministero in caso di unità produttive ubicate in più province od in funzione sussidiaria. La buona efficacia dell'impianto normativo della legge 68 del 1999 e la funzionalità del livello provinciale indicato come livello di regolazione del collocamento mirato dei disabili, sia nella preselezione dei lavoratori che nel rapporto tra le imprese, andrebbero rafforzate attraverso uno sforzo maggiore di rilevazione delle scoperture nelle imprese e di comunicazione alle imprese soggette all'obbligo delle opportunità della legge. Una azione di rafforzamento dei servizi provinciali per l'impiego, a fronte dei buoni risultati ottenuti dalla legge 68 soprattutto nelle regioni del Centro Nord, potrebbe portare a maggiori risultati nel collocamento obbligatorio e mirato dei disabili: si tratta infatti di servizi che sono stati collocati nell'ambito più funzionale ed utile agli obiettivi di inserimento mirato e che andrebbero promossi anche nella logica del marketing e del servizio di preselezione ed accesso ad incentivi (come quelli previsti dal fondo nazionale e regionale per l'inserimento dei disabili) e non solo nella funzione degli adempimenti obbligatori per le imprese.

Infine le norme sul libro unico del lavoro appaiono corrette e coerenti, anche se l'intervento è limitato alle situazioni relative al lavoro stagionale e non interviene sul tema complessivo , che dovrebbe essere uno degli oggetti della riforma del mercato del lavoro.

ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Il decreto introduce una modifica importante sulla normativa in materia di protezione dei dati personali che porta al superamento di un adempimento particolarmente oneroso come quello dell'obbligo di predisporre e di aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

L'UPI condivide l'esigenza di procedere ad una semplificazione della materia della protezione dei dati personali, ma ritiene necessario operare un intervento più organico al fine di coordinare la materia della protezione dei dati personale con quella della diffusione dei dati pubblici e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, procedendo ad un riordino complessivo delle strutture che operano nel settore.

Sul tema della trasparenza e della diffusione delle informazioni del settore pubblico, che è sempre più oggetto di interventi normativi nazionali ed europei, operano diverse autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), la



Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica, DigitPA.

Per dare autorevolezza alla regolazione e alla vigilanza sulla materia nella prospettiva della realizzazione di un sistema di "open data government", occorre riordinare le diverse strutture coordinando la materia della protezione dei dati personali con quella della garanzia della diffusione dei dati pubblici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'innovazione tecnologica costituisce uno dei principali motori per il rilancio della crescita del Paese come mostrano diverse indagini condotte a livello europeo e nel mondo.

L'UPI condivide l'esigenza di una Cabina di regia per coordinare gli interventi pubblici nel settore, ma rileva che questa non può essere limitata alle amministrazioni centrali, ma deve coordinarsi con le autonomie territoriali, come tra l'altro è già previsto nel codice dell'amministrazione digitale.

Il Governo, inoltre, dovrebbe nelle disposizioni in materia di sviluppo, non solo individuare misure di carattere ordinamentale, ma anche misure che consentano di reperire le risorse necessarie per il rilancio degli investimenti in materia di innovazione, ricerca e sviluppo.

DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

Il sistema scolastico nel suo complesso ha risentito e risente del periodo di crisi economico/finanziaria, politico/istituzionale che il nostro Paese sta attraversando e forse prima di altri settori ha cominciato ad avvertirne i colpi.

L'UPI ritiene che la previsione, nell'ambito di questo provvedimento, di interventi volti a consolidare e rilanciare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuovere e semplificare l'Istruzione Tecnico Professionale e modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico sia da valutare favorevolmente in quanto si tratta di temi centrali per lo sviluppo della Scuola e del Paese.

Tuttavia, sulla base di quanto premesso, si evidenziano le seguenti problematiche che a nostro giudizio potrebbero comprometterne la ricaduta positiva.

Art.50 " Attuazione dell'Autonomia"

Nel condividere l'intento di tale articolo, volto a consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, si richiede però che l'adozione delle linee guida volte a perseguire queste finalità siano adottate con decreto del Miur sentita la Conferenza Unificata (e non la Conferenza Stato-Regioni).



Si apprezza inoltre, in particolare, il riferimento alla costituzione (previa intesa in Conferenza Unificata) di reti territoriali tra istituzioni scolastiche volte all'ottimizzazione della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie.

Tuttavia la mancata previsione di risorse aggiuntive per la gestione della rete e il richiamo in generale al rispetto dell'art. 64 del decreto legge 112/2008 (sia per l'assegnazione dell'organico di scuola che di rete) riconferma di fatto tutti i tagli precedenti, indebolendo le potenzialità di riforma insite in questo articolo.

Art.52 "Misure di semplificazione e promozione dell'Istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS"

Si apprezza il contenuto dell'articolo che tende alla semplificazione del settore attraverso una riorganizzazione finalizzata anche all'ottimizzazione delle risorse. Sostanzialmente gli obiettivi da attuare attraverso l'adozione di specifiche linee guida vengono ricondotti a tre: realizzare un'offerta coordinata territoriale tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni; favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali (già previsti dalla legge n.40/2007 con lo scopo di promuovere la cultura scientifica e tecnica e di sostenere la crescita sociale, economica e produttiva del Paese) e promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato anche per il rientro in formazione dei giovani. L'Upi ritiene però che la sede opportuna in cui adottare d'intesa le linee guida (di cui ai commi 1 e 2) volte a conseguire questi obiettivi sia la CONFERENZA UNIFICATA (e non la Conferenza Stato-Regioni così come previsto nel presente articolo) dal momento che le Province, titolari di funzioni rilevanti in materia di programmazione dell'offerta formativa dell'Istruzione superiore (secondo gli indirizzi regionali), hanno contribuito sin da subito alla costituzione degli ITS, molti dei quali avviati proprio grazie all'impulso e coordinamento delle province che hanno partecipato attivamente alle varie fasi del percorso attuativo.

Si ricorda inoltre, a conferma del pieno coinvolgimento di Comuni e Province, che i precedenti accordi che hanno reso possibile l'emanazione del "Decreto interministeriale recante norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze", indispensabile per il corretto funzionamento degli istituti, nonché quello concernente "Linee guida per realizzare raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale" sono stati sottoscritti in Conferenza Unificata. Si segnala altresì la partecipazione dei rappresentanti di Anci ed Upi al "Gruppo di lavoro per la riorganizzazione del sistema di istruzione e la costituzione degli Istituti Superiori", costituito presso il Ministero dell'Istruzione.

Art.53 "Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia"

Il tema dell'edilizia scolastica ha assunto oggi le caratteristiche di una emergenza nazionale, come risulta da varie indagini condotte sia a livello nazionale che locale. La diffusa datazione degli immobili, l'inadeguatezza delle risorse complessivamente rese disponibili a livello centrale nonché



i vincoli imposti dal Patto di Stabilità non hanno sinora consentito di giungere ad una adeguata risoluzione dei problemi nonostante le considerevoli risorse investite dagli enti proprietari, Comuni e Province.

L'obiettivo fondamentale di tale articolo volto a modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico è dunque condivisibile, tuttavia le procedure, i tempi e le modalità attuative risultano confuse e fortemente carenti di quella necessaria sinergia istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti istituzionali preposti: Stato, Regioni, Province e Comuni.

L'individuazione del CIPE quale soggetto investito dell'approvazione di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" -su proposta del MIUR- che ha come oggetto interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente; messa in sicurezza degli edifici; costruzione e completamento di nuovi edifici, efficientamento energetico e riduzione delle emissioni inquinanti ci sembra notevolmente lacunoso sul versante della programmazione territoriale. Si tratta infatti di un Piano che sembra essere costruito "dall'alto" e non piuttosto "dal basso", sulla base delle indicazioni di Comuni e Province, nel rispetto della programmazione regionale.

In particolare, le procedure individuate nel presente articolo non tengono conto della centralità e del ruolo fondamentale ricoperto dagli enti locali, che sono appunto gli enti proprietari degli edifici scolastici.

Al riguardo, le Province in relazione al compito loro attribuito dalla legge (n.23/96) provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di istituti secondari e gestiscono circa 3.226 Istituti scolastici di scuola secondaria (licei, istituti tecnici, etc..) ripartiti in 5.179 edifici scolastici composti di 117.348 classi che accolgono 2.596.031 alunni. Numeri in crescita, dal momento che in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento sia in termini di numero degli edifici scolastici sottoposti alla manutenzione della gestione che di classi e di allievi. Nel quinquennio 2005-2009 le Province hanno investito risorse per l'edilizia scolastica per oltre **7 miliardi di euro** così ripartiti: il 60% destinato agli adeguamenti di legge per la sicurezza scolastica; il 25% circa per interventi edilizi (nuovi edifici, ristrutturazioni, ampliamenti); il 15% circa per l'efficientamento energetico e la diffusione del WI-FI nelle scuole.

Segnaliamo inoltre le seguenti ulteriori criticità, su cui si richiede un chiarimento, rispetto:

- alla costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico (comma 2 lett.b);
- alla previsione della stipula degli accordi di programma (si cui al comma 3);
- all'impatto finanziario del comma 9 sugli enti proprietari (che dovranno adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia).

Con riferimento infine al Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici approvato dal CIPE (finanziato con 100 milioni di euro per l'anno 2012) non si specifica l'ente destinatario delle risorse per gli interventi e si ribadisce al riguardo l'opportunità che queste vengano assegnate direttamente a Comuni e Province al fine di accelerare la realizzazione degli interventi.

